

Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

Modificato da

- Regolamento (UE) 2021/1096 della Commissione del 21 aprile 2021 - GUCE L n. 238 del 17 giugno 2021
- Regolamento (UE) 2021/1235 della Commissione del 12 maggio 2021 – GUCE L n. 270 del 29 luglio 2021
- Regolamento (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 2021 – GUCE L n. 270 del 29 luglio 2021
- Regolamento (UE) 2021/1334 della Commissione del 27 maggio 2021 – GUCE L n. 289 del 12 agosto 2021
- Regolamento (UE) 2021/1335 della Commissione del 27 maggio 2021 – GUCE L n.289 del 12 agosto 2021
- Regolamento (UE) 2021/1465 della Commissione del 6 luglio 2021 - GUCE L n. 321 del 13 settembre 2021
- Regolamento delegato (UE) 2022/1303 della Commissione del 25 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e i requisiti dell'alcole etilico di origine agricola – GUCE L n 197 del 26 luglio 2022

Nota nel documento consolidato (02019R0787_IT_15.08.2022 non sono compresi il:

- Regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione del 12 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l'utilizzo del simbolo e il controllo

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni relative a:
 - la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura delle bevande spiritose nonché alla protezione delle loro indicazioni geografiche;
 - l'alcole etilico e i distillati di origine agricola utilizzati nella produzione di bevande alcoliche; e
 - l'uso delle denominazioni legali di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di prodotti alimentari che non siano bevande spiritose.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti di cui al paragrafo 1 che sono immessi sul mercato dell'Unione, siano essi prodotti al suo interno o in paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell'Unione a fini di esportazione.
3. Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, il capo III del presente regolamento si applica altresì ai prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza esservi immessi in libera pratica.

Articolo 2 - Definizione e requisiti delle bevande spiritose

1. Ai fini del presente regolamento una bevanda spiritosa è una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti seguenti:
 - a) è destinata al consumo umano;
 - b) possiede caratteristiche organolettiche particolari;
 - c) possiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfa i requisiti dell'allegato I, categoria 39;
 - d) è stata prodotta:
 - i) direttamente mediante l'uso di uno dei metodi seguenti, utilizzati singolarmente o in combinazione:
 - distillazione di prodotti fermentati, con l'aggiunta o meno di aromi o di alimenti aromatizzanti,
 - macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose o una loro combinazione,
 - aggiunta, singolarmente o in combinazione, all'alcole etilico di origine agricola, di distillati di origine agricola o di bevande spiritose di uno qualsiasi dei seguenti:
 - aromi utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1334/2008,
 - coloranti utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008,
 - altri ingredienti autorizzati utilizzati conformemente ai regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (CE) n. 1334/2008,
 - prodotti edulcoranti, — altri prodotti agricoli, — prodotti alimentari, oppure ii) mediante aggiunta, singolarmente o in combinazione, di uno qualsiasi dei seguenti: — altre bevande spiritose, — alcole etilico di origine agricola, — distillati di origine agricola, — altri prodotti alimentari;

- e) non rientra tra le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207;
- f) qualora nella sua produzione sia stata aggiunta acqua, che può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita:
 - i) la qualità dell'acqua è conforme alla direttiva 98/83/CE del Consiglio (15) e alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), e
 - ii) il titolo alcolometrico della bevanda spiritosa, dopo l'aggiunta dell'acqua, resta conforme al titolo alcolometrico volumico minimo previsto al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, o al titolo alcolometrico previsto per la pertinente categoria di bevande spiritose come stabilito all'allegato I.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «denominazione legale», il nome, nell'accezione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 1169/2011, con il quale una bevanda spiritosa è immessa sul mercato;
- 2) «termine composto», con riferimento alla designazione, presentazione e all'etichettatura di una bevanda alcolica, la combinazione di una denominazione legale prevista in una delle categorie di bevande spiritose stabilite nell'allegato I, o dell'indicazione geografica di una bevanda spiritosa da cui proviene tutto l'alcole del prodotto finale, con uno o più dei seguenti: a) il nome di uno o più prodotti alimentari diversi dalla bevanda alcolica e dai prodotti alimentari utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all'allegato I, o aggettivi derivanti da tali nomi; b) il termine «liquore» o «crema»;
- 3) «allusione», il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell'allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell'ambito di un termine composto o di un 'elenco di ingredienti di cui all'articolo 13, paragrafi da 2 a 4, nella designazione, presentazione o etichettatura di quanto segue:
 - a) un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa,
 - b) una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I o
 - c) una bevanda spiritosa che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis: *(Articolo sostituito dal regolamento 2021/1465 del 6 luglio 2021)*
- 4) «indicazione geografica», un'indicazione che permette di identificare una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
- 5) «disciplinare», il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica in cui sono illustrati i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e che era definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (CE) n. 110/2008;
- 6) «gruppo», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano le bevande spiritose in questione;
- 7) «denominazione generica», il nome di una bevanda spiritosa che è divenuto un nome generico e che, pur essendo collegato al luogo o alla regione in cui la bevanda spiritosa era originariamente prodotta o commercializzata, è divenuto la denominazione comune di tale bevanda spiritosa nell'Unione;
- 8) «campo visivo», il campo visivo quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 1169/2011;
- 9) «miscelare», l'operazione consistente nel combinare una bevanda spiritosa che appartiene a una delle categorie che figurano nell'allegato I o a un'indicazione geografica con uno o più dei seguenti:
 - a) altre bevande spiritose che non appartengono alla stessa categoria di bevande spiritose che figura nell'allegato
 - b) distillati di origine agricola,
 - c) alcole etilico di origine agricola;
- 10) «miscela», la bevanda spiritosa che è stata sottoposta a miscelazione;
- 11) «assemblare», l'operazione che consiste nel combinare due o più bevande spiritose della stessa categoria, che sono distinguibili tra loro solo per differenze di composizione dovute a uno o più dei seguenti fattori:
 - a) metodo di produzione,
 - b) apparecchiature di distillazione impiegate,
 - c) periodo di maturazione o di invecchiamento,
 - d) zona geografica di produzione.la bevanda spiritosa così ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell'assemblaggio;
- 12) «bevanda assemblata», la bevanda spiritosa che è stata sottoposta ad assemblaggio.

Articolo 4 - Definizioni e requisiti tecnici

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni e i requisiti tecnici seguenti:

- 1) «designazione», i termini utilizzati nell'etichettatura, nella presentazione e sull'imballaggio di una bevanda spiritosa, sui documenti che accompagnano il trasporto di una bevanda spiritosa, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bolle di consegna, e nella pubblicità di una bevanda spiritosa;
- 2) «presentazione», i termini utilizzati nell'etichettatura e sull'imballaggio così come nella pubblicità e nella promozione delle vendite di un prodotto, in immagini o simili, nonché sui recipienti, compresi la bottiglia o il dispositivo di chiusura;
- 3) «etichettatura», le menzioni, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli riferentisi a un prodotto e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni il prodotto o che ad esso si riferisca;
- 4) «etichetta», qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore di alimento;
- 5) «imballaggio», gli involucri protettivi, i cartoni, le casse, i contenitori e le bottiglie utilizzati per il trasporto o la vendita di bevande spiritose;
- 6) «distillazione», il processo di separazione termica che comporta una o più fasi di separazione al fine di ottenere determinate proprietà organolettiche o una maggiore concentrazione alcolica o entrambi, indipendentemente dal fatto che tali fasi abbiano luogo a pressione normale o sotto vuoto, a seconda del dispositivo di distillazione usato; e può trattarsi di distillazione semplice o multipla o di ridistillazione;
- 7) «distillato di origine agricola», un liquido alcolico ottenuto mediante distillazione, previa fermentazione alcolica, dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato che non presenta le caratteristiche dell'alcole etilico e che conserva l'aroma e il gusto delle materie prime utilizzate;
- 8) «edulcorare», l'operazione consistente nell'utilizzare uno o più prodotti edulcoranti nella produzione delle bevande spiritose;
- 9) «prodotto edulcorante»,
 - a) zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito e sciroppo di zucchero invertito, quali definiti nella parte A dell'allegato della direttiva 2001/111/CE (17),
 - b) mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve concentrato e mosto di uve fresche,
 - c) zucchero bruciato, vale a dire il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici,
 - d) miele, quale definito nell'allegato I, punto 1, della direttiva 2001/110/CE del Consiglio (18),
 - e) sciroppo di carruba,
 - f) qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti di cui alle lettere da a) a e);
- 10) «aggiunta di alcole», l'aggiunta di alcole etilico di origine agricola o di distillati di origine agricola o di entrambi a una bevanda spiritosa; non vi rientra l'alcole utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o gli altri ingredienti autorizzati impiegati nella produzione delle bevande spiritose;
- 11) «maturazione» o «invecchiamento», lo stoccaggio di una bevanda spiritosa in recipienti adatti, per un certo periodo di tempo, per consentire alla bevanda spiritosa di sviluppare reazioni naturali che le conferiscono caratteristiche specifiche;
- 12) «aromatizzare», l'operazione consistente nell'aggiungere aromi o alimenti aromatizzanti nella produzione di una bevanda spiritosa, mediante uno o più dei procedimenti seguenti: aggiunta, infusione, macerazione, fermentazione alcolica o distillazione dell'alcole in presenza di aromi o di alimenti aromatizzanti;
- 13) «aromi», gli aromi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
- 14) «sostanza aromatizzante», una sostanza aromatizzante quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
- 15) «sostanza aromatizzante naturale», una sostanza aromatizzante naturale quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
- 16) «preparazione aromatica», una preparazione aromatica quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
- 17) «altro aroma», un altro aroma quale definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
- 18) «alimenti aromatizzanti», gli alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e che sono utilizzati nella produzione di bevande spiritose con lo scopo principale di aromatizzarle;
- 19) «colorare», l'operazione consistente nell'utilizzare uno o più coloranti nella produzione di una bevanda spiritosa;
- 20) «coloranti», i coloranti quali definiti all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008;

- 21) «caramello», un additivo alimentare corrispondente ai numeri E: E 150a, E 150b, E 150c o E 150d e relativo a prodotti di colore bruno più o meno accentuato destinati alla colorazione, di cui all'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1333/2008; non corrisponde al prodotto zuccherato aromatico ottenuto riscaldando lo zucchero e utilizzato per aromatizzare;
- 22) «altri ingredienti autorizzati», gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 e gli additivi alimentari diversi dai coloranti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008;
- 23) «titolo alcolometrico volumico», il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nel prodotto, alla temperatura di 20°C, e il volume totale del prodotto alla stessa temperatura;
- 24) «tenore di sostanze volatili», la quantità di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dal metanolo contenute in una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante distillazione.

Articolo 5 - Definizione e requisiti dell'alcole etilico di origine agricola

Ai fini del presente regolamento, l'alcole etilico di origine agricola è un liquido che soddisfa i requisiti seguenti:

- a) è ottenuto mediante fermentazione alcolica, seguita dalla distillazione esclusivamente dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato;
- b) è privo di gusti rintracciabili estranei alle materie prime utilizzate nella sua produzione;
- c) ha un titolo alcolometrico volumico minimo pari al 96,0 % vol.;
- d) i valori massimi di impurezza non superano i valori seguenti:
 - i) acetato di etile: 1,3 grammi per ettolitro di alcole a 100% vol.;
 - ii) acetaldeide (somma di etanale 1,1-dietossicano) 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100% vol.;
 - iii) alcoli superiori (somma di propan-1-ol, butan-1-ol, butan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol, 2-metilbutan-1-ol e metilbutan-1-ol) 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100% vol.;
 - iv) metanolo: 30 grammi per ettolitro a 100 vol.;
 - v) furfurolo 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100% vol.

Articolo 6 - Alcole etilico e distillati utilizzati nelle bevande alcoliche

1. L'alcole etilico e i distillati utilizzati nella produzione di bevande spiritose sono esclusivamente di origine agricola ai sensi dell'allegato I del trattato.
2. Per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro ingrediente autorizzato impiegato per la produzione delle bevande alcoliche non è utilizzato alcole diverso da alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose rientranti nelle categorie da 1 a 14 dell'allegato I. L'alcole impiegato per diluire o sciogliere coloranti, aromi o qualsiasi altro ingrediente autorizzato è utilizzato solo nelle quantità strettamente necessarie a tal fine.
3. Le bevande alcoliche non contengono alcole di origine sintetica, né altro alcole di origine non agricola ai sensi dell'allegato I del trattato.

Articolo 7 - Categorie di bevande spiritose

1. Le bevande spiritose sono classificate in categorie conformemente alle disposizioni generali di cui al presente articolo e alle disposizioni specifiche di cui all'allegato I.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie di bevande spiritose da 1 a 14 di cui all'allegato I, le bevande spiritose di tali categorie:
 - a) sono prodotte mediante fermentazione alcolica e distillazione esclusivamente di materie prime previste dalla categoria di bevanda spiritosa corrispondente di cui all'allegato I;
 - b) non comportano aggiunta di alcole, diluito o non diluito;
 - c) non sono aromatizzate;
 - d) non contengono altro colorante che il caramello, utilizzato esclusivamente per adeguare il colore di tali bevande spiritose;
 - e) non sono edulcorate, tranne che per arrotondare il sapore finale del prodotto; il contenuto massimo di edulcoranti espresso in zucchero invertito non supera le soglie stabilite per ciascuna categoria all'allegato I;
 - f) non contengono elementi aggiunti diversi dalle unità intere non trasformate della materia prima da cui è ottenuto l'alcole, e che sono utilizzati principalmente a fini di decorazione.
3. Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie di bevande spiritose da 15 a 44 di cui all'allegato I, le bevande spiritose di tali categorie possono:
 - a) essere prodotte da qualsiasi materia prima agricola elencata nell'allegato I del trattato;
 - b) comportare aggiunta di alcole;
 - c) contenere sostanze aromatizzanti, sostanze aromatizzanti naturali, preparazioni aromatiche e alimenti aromatizzanti;
 - d) essere colorate;
 - e) essere edulcorate.

4. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato II, le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti specifici previsti per ciascuna delle categorie definite nell'allegato I possono:
 - a) essere prodotte da qualsiasi materia prima agricola elencata nell'allegato I del trattato o da qualsiasi alimento o da entrambi;
 - b) comportare aggiunta di alcole;
 - c) essere aromatizzate;
 - d) essere colorate;
 - e) essere edulcorate.

Articolo 8 - Atti delegati e competenze di esecuzione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 al fine di modificare il presente regolamento introducendo modifiche alle definizioni tecniche e i requisiti tecnici stabiliti all'articolo 2, lettera f), e agli articoli 4 e 5.
Gli atti delegati di cui al primo comma si limitano rigorosamente a rispondere a esigenze comprovate determinate dall'andamento della domanda dei consumatori, dal progresso tecnologico o dalla necessità di innovazione della produzione.
La Commissione adotta un atto delegato distinto in relazione a ciascuna definizione tecnica o a ciascun requisito tecnico di cui al primo comma.
2. In casi eccezionali, ove lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo deroghe ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), e agli articoli 4 e 5, ai requisiti delle categorie di bevande spiritose definite nell'allegato I e alle norme specifiche relative a talune bevande spiritose definite nell'allegato II.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 al fine di integrare il presente regolamento specificando quali altre sostanze naturali o materie prime agricole aventi un effetto analogo ai prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 9, lettere da a) a e), sono autorizzate in tutta l'Unione come prodotti edulcoranti nella produzione di bevande spiritose.
4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme uniformi per l'utilizzo di altre sostanze naturali o materie prime agricole autorizzate mediante atti delegati come prodotti edulcoranti nella produzione delle bevande spiritose di cui al paragrafo 3, determinando in particolare i rispettivi fattori di conversione per l'edulcorazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 9 - Presentazione ed etichettatura

Le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione soddisfano i requisiti di presentazione ed etichettatura stabiliti dal regolamento (UE) n. 1169/2011, salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento.

Articolo 10 - Denominazioni legali delle bevande spiritose

1. La denominazione di una bevanda spiritosa è la sua denominazione legale.
La denominazione legale figura nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose.
Tale denominazione legale è riportata sull'etichetta della bevanda spiritosa in modo chiaro e visibile e non può essere sostituita né modificata.
2. Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti della una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I utilizzano la denominazione di tale categoria come denominazione legale, a meno che tale categoria non consenta l'utilizzo di un'altra denominazione legale.
3. Una bevanda spiritosa che non soddisfa i requisiti stabiliti per le categorie di bevande spiritose definite nell'allegato I utilizza la denominazione legale «bevanda spiritosa».
4. Una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti di più di una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I può essere immessa sul mercato con una o più delle denominazioni legali definite per dette categorie nell'allegato I.
5. Fatto salvo i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere:
 - a) completata o sostituita da una delle indicazioni geografiche di cui al capo III. In tal caso l'indicazione geografica può essere inoltre completata da qualsiasi termine consentito dal pertinente disciplinare, purché ciò non induca in errore i consumatori; e
 - b) sostituita da un termine composto che includa il termine «liquore» o «crema», a condizione che il prodotto finale soddisfi i requisiti dell'allegato I per la categoria 33.
6. Fatti salvi il regolamento (UE) n. 1169/2011 e le norme specifiche stabilite per le categorie di bevande spiritose nell'allegato I del presente regolamento, la denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere completata da:
 - a) una denominazione o un riferimento geografico previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale la bevanda spiritosa è immessa sul mercato, purché ciò non induca in errore il consumatore;

- b) una denominazione usuale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1169/2011, purché ciò non induca in errore il consumatore;
 - c) un termine composto o un'allusione in conformità degli articoli 11 e 12;
 - d) i termini «bevanda assemblata», «assemblaggio» o «assemblato», purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta ad assemblaggio;
 - e) i termini «miscela», «miscelato» o «bevanda spiritosa miscelata», purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta a miscelazione; oppure
 - f) i termini «secco» o «dry», salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 2 dell'allegato I, senza pregiudizio per i requisiti specifici stabiliti nelle categorie da 20 a 22 dell'allegato I, e a condizione che la bevanda spiritosa non sia stata edulcorata, nemmeno per arrotondarne il sapore. In deroga alla prima parte del presente punto, il termine «secco» o «dry» può integrare la denominazione legale delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 33 e che sono state pertanto edulcorate.
7. Fatti salvi gli articoli 11 e 12 e l'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, è vietato utilizzare le denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le indicazioni geografiche nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria definita nell'allegato I o della pertinente indicazione geografica. Tale divieto si applica altresì nei casi in cui le denominazioni legali o le indicazioni geografiche sono utilizzate insieme a espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altri termini simili.

Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, gli aromi che imitano una bevanda spiritosa o il loro impiego nella produzione di un prodotto alimentare diverso da una bevanda possono recare, nella loro presentazione ed etichettatura, riferimenti alle denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, purché tali denominazioni legali siano completate dal termine «aroma», o da qualsiasi altro termine simile. Le indicazioni geografiche non possono essere utilizzate per designare tali aromi.

Articolo 11 - Termini composti

1. Nella designazione, presentazione e nell'etichettatura di una bevanda alcolica è ammesso l'uso in un termine composto di una denominazione legale prevista per le categorie di bevande spiritose di cui all'allegato I o di un'indicazione geografica per bevande spiritose esclusivamente alle condizioni seguenti:
 - a) l'alcole utilizzato nella preparazione della bevanda alcolica in questione proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento il termine composto, ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale bevanda alcolica; e
 - b) la bevanda spiritosa non è stata diluita solo con l'aggiunta di acqua di modo che il suo titolo alcolometrico sia al di sotto del valore minimo previsto dalla categoria pertinente di bevande spiritose elencate nell'allegato I.
2. Fatte salve le denominazioni legali di cui all'articolo 10, i termini «alcole», «spiritoso», «bevanda», «bevanda spiritosa» e «acqua» non fanno parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica.
3. I termini composti che designano una bevanda alcolica:
 - a) figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore;
 - b) non sono interrotti da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi; e
 - c) non appaiono in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica.
 - d) nei casi in cui la bevanda alcolica è una bevanda spiritosa, sono sempre accompagnati dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo del termine composto, a meno che la denominazione legale non sia sostituita da un termine composto conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b).

Articolo - 12 Allusioni

1. Nella presentazione e nell'etichettatura di un prodotto alimentare diverso da una bevanda alcolica è ammessa l'allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose a condizione che l'alcole utilizzato nella preparazione del prodotto alimentare in questione provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione, fatta eccezione per quanto riguarda l'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale prodotto alimentare.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatti salvi i regolamenti (UE) n. 1308/2013 (20) e (UE) n. 251/2014 (21) del Parlamento europeo e del Consiglio, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda alcolica diversa da una bevanda spiritosa è ammessa un'allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I del presente regolamento o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose a condizione che:
 - a) l'alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione; e

- b) la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 13, paragrafo 4, nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I è ammessa l'allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate in tale allegato o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose a condizione che:
- a) l'alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione;
 - b) la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale; e
 - c) il termine «cream» non compaia nella denominazione legale di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I o nella denominazione legale della bevanda spiritosa o delle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione.
- 3 bis In deroga al paragrafo 1, nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa diversa dalle bevande spiritose che soddisfano i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I, l'allusione a una denominazione legale prevista in una delle categorie di bevande spiritose di cui al citato allegato o a un'indicazione geografica di bevande spiritose è consentita a condizione che:
- a) la bevanda spiritosa cui si riferisce l'allusione:
 - i) sia stata utilizzata come unica base alcolica per la produzione della bevanda spiritosa finale, che soddisfa i requisiti di una delle categorie di bevanda spiritosa di cui all'allegato I,
 - ii) non sia stata combinata con prodotti alimentari diversi dai prodotti alimentari utilizzati per la sua produzione o per la produzione di una bevanda spiritosa finale conformemente all'allegato I o al relativo disciplinare, e
 - iii) non sia stata diluita mediante aggiunta di acqua cosicché il suo titolo alcolometrico sia inferiore al titolo alcolometrico minimo previsto per la categoria di bevande spiritose di cui all'allegato I o al disciplinare dell'indicazione geografica cui appartiene la bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione; o
 - b) la bevanda spiritosa sia stata immagazzinata per l'intero periodo di maturazione o una sua parte in un fusto di legno precedentemente utilizzato per la maturazione della bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione, a condizione che:
 - i) per le categorie di bevande spiritose o indicazioni geografiche per le quali è vietata l'aggiunta di alcole diluito o non diluito, il fusto di legno sia stato svuotato dei suoi contenuti precedenti;
 - ii) l'allusione sia fatta nell'ambito della descrizione del fusto utilizzato per maturare la bevanda spiritosa risultante;
 - iii) l'allusione appaia meno evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa o qualsiasi termine composto utilizzato, e
 - iv) in deroga al paragrafo 4, lettera b), l'allusione figuri in caratteri di dimensioni non superiori alle dimensioni dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa o per qualsiasi termine composto utilizzato; *(articolo aggiunto regolamento 2021/1465 del 6 luglio 2021)*
4. L'allusione di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis: *(il paragrafo 4 è modificato dal regolamento 2021/1465 del 6 luglio 2021)*
- a) non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica;
 - b) figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera c): e
 - c) in caso di allusioni nella designazione, nella presentazione

Le bevande spiritose di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2019/787 che non soddisfano i requisiti in materia di etichettatura stabiliti in tale articolo e nell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, come modificato dal presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 e sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento scorte. *(aggiunto dal regolamento 2021/1465 del 6 luglio 2021)*

Articolo 13 - Disposizioni supplementari in materia di designazione, presentazione ed etichettatura

1. La designazione, la presentazione o l'etichettatura di una bevanda spiritosa possono fare riferimento alle materie prime impiegate per produrre l'alcole etilico di origine agricola o i distillati di origine agricola utilizzati per la

produzione della bevanda spiritosa in questione solo se l'alcole etilico o tali distillati sono ottenuti esclusivamente a partire da tale materia prima. In tal caso, ciascun tipo di alcole etilico di origine agricola o distillato di origine agricola utilizzato è menzionato secondo l'ordine decrescente dei quantitativi in volume dell'alcole puro.

2. Le denominazioni legali di cui all'articolo 10 possono essere inserite in un elenco di ingredienti per prodotti alimentari, purché tale elenco sia conforme agli articoli da 18 a 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

3. In caso di miscela o assemblaggio, è possibile indicare le denominazioni legali previste per le categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I o le indicazioni geografiche per le bevande spiritose solo ove figurino in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa.

Nel caso di cui al primo comma, l'elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini di cui all'articolo 10, paragrafo 6, lettere d) ed e). Sia l'elenco degli ingredienti alcolici sia il termine che lo accompagna figurano nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale.

Inoltre, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell'elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.

Il presente paragrafo non si applica agli assemblaggi di bevande spiritose appartenenti alla stessa indicazione geografica o agli assemblaggi in cui nessuna delle bevande spiritose appartiene a una indicazione geografica. *(paragrafo 3 4 comma)*

3 bis. In caso di bevanda assemblata, la bevanda spiritosa reca la denominazione legale prevista nella pertinente categoria di bevande spiritose di cui all'allegato I.

In caso di bevande assemblate ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti a nessuna indicazione geografica, si applicano le seguenti condizioni:

a) la designazione, la presentazione o l'etichettatura della bevanda assemblata può recare le denominazioni legali figuranti all'allegato I o le indicazioni geografiche corrispondenti alle bevande spiritose che sono state assemblate, purché tali denominazioni figurino:

i) esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella bevanda assemblata, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale; e ii) almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda assemblata;

b) l'elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini di cui all'articolo 10, paragrafo 6, lettera d);

c) la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell'elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della bevanda assemblata

4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, se una miscela e soddisfa i requisiti previsti per una delle categorie di bevande spiritose stabilite all'allegato I, tale miscela reca la denominazione legale prevista dalla pertinente categoria.

Nel caso di cui al primo comma, la designazione, la presentazione o l'etichettatura della miscela può recare le denominazioni legali figuranti all'allegato I o le indicazioni geografiche corrispondenti alle bevande spiritose che sono state miscelate, purché tali denominazioni figurino:

a) esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale; e

b) almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela.

Inoltre, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell'elenco degli ingredienti alcolici espressa almeno una volta in percentuale, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.

5. L'uso dei nomi delle materie prime vegetali utilizzati come denominazioni legali di alcune bevande spiritose avviene fatto salvo l'uso dei nomi di tali materie prime vegetali nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari. I nomi di tali materie prime possono essere utilizzati nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di altre bevande spiritose a condizione che ciò non induca in errore il consumatore.

6. Il periodo di invecchiamento o l'età possono essere menzionati nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa solo se si riferiscono al più giovane dei componenti alcolici di detta

bevanda, e a condizione che tutte le operazioni di invecchiamento della bevanda spiritosa siano avvenute sotto il controllo fiscale di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti. La Commissione istituisce un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento.

- 6.bis La Commissione redige e aggiorna, sulla base delle notifiche trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/724 della Commissione, l'elenco degli organismi deputati a controllare i processi d'invecchiamento delle bevande spiritose. *(Regolamento 2021/723 del 26 febbraio 2021)*
- 6.ter La Commissione istituisce un registro pubblico contenente l'elenco aggiornato degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi d'invecchiamento. Tale registro è costituito da una banca dati elettronica accessibile al pubblico. *(Regolamento 2021/723 del 26 febbraio 2021)*
- 6.quer Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative agli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose conformemente all'articolo 13. Paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787):
- a) nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell'organismo deputato al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose;
 - b) laddove più organismi sono deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose, le responsabilità specifiche di ciascuno di essi;
 - c) nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell'organismo di collegamento designato a norma dell'articolo 2, primo comma; *(Regolamento 2021/724 del 3 marzo 2021)*
 - d) laddove uno Stato membro designi più di un organismo deputato al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose, esso designa un organismo di collegamento di tali organismi di controllo dei processi di invecchiamento; *(Regolamento 2021/724 del 3 marzo 2021)*
 - e) gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 1 entro il 25 agosto 2021; *(Regolamento 2021/724 del 3 marzo 2021)*
 - f) gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali variazioni delle informazioni comunicate di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla data di variazione;
 - g) le comunicazioni sono effettuate utilizzando i moduli di cui all'allegato 1 per le informazioni relative agli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose. *(Regolamento 2021/724 del 3 marzo 2021)*
7. La denominazione legale di una bevanda spiritosa è indicata nel documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (22). Quando il periodo di invecchiamento o l'età sono indicati nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa, essi devono essere indicati anche nel documento amministrativo elettronico.

Articolo 14 - Indicazione del luogo di provenienza

1. Qualora il luogo di provenienza di una bevanda spiritosa, che non sia un'indicazione geografica o un marchio d'impresa, sia indicato nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura della bevanda spiritosa, esso corrisponde al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione che ha conferito alla bevanda spiritosa finita il suo carattere e le sue qualità distintive essenziali.
2. L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 non è obbligatoria per le bevande spiritose.

Articolo 15 - Lingua utilizzata per le denominazioni delle bevande spiritose

1. I termini in corsivo degli allegati I e II e le indicazioni geografiche non sono tradotti né sull'etichetta né nella designazione e presentazione della bevanda spiritosa.
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle bevande spiritose prodotte nell'Unione e destinate all'esportazione, i termini di cui al paragrafo 1 e le indicazioni geografiche possono essere accompagnati da una traduzione, trascrizione o traslitterazione, a condizione che i termini e le indicazioni geografiche nella lingua originale non siano nascosti.

Articolo 16 - Utilizzo di un simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche

Il simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1151/2012 può essere utilizzato nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose la cui denominazione corrisponde a un'indicazione geografica.

Articolo 17 - Divieto di utilizzare capsule a base di piombo e involucri a base di piombo

Le bevande spiritose non possono essere detenute per la vendita o immesse in commercio in recipienti con dispositivi di chiusura rivestiti di capsule a base di piombo o involucri a base di piombo.

Articolo 18 - Metodi di analisi di riferimento dell'Unione

1. Se è necessario analizzare l'alcole etilico di origine agricola, i distillati di origine agricola o le bevande spiritose per verificarne la conformità al presente regolamento, tale analisi è condotta sulla base dei metodi di analisi di riferimento dell'Unione per la determinazione della composizione chimica e fisica e delle proprietà organolettiche.

Sono consentiti altri metodi di analisi, sotto la responsabilità del direttore del laboratorio, a condizione che la loro accuratezza, ripetibilità e riproducibilità siano almeno equivalenti a quelle dei pertinenti metodi di analisi di riferimento dell'Unione.

2. Qualora non siano previsti metodi di analisi di riferimento dell'Unione ai fini della rilevazione e della quantificazione delle sostanze contenute in una bevanda spiritosa, sono applicabili uno o più dei metodi seguenti:
 - a) metodi di analisi convalidati secondo procedure riconosciute a livello internazionale e che soddisfano, in particolare, i criteri di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);
 - b) metodi di analisi conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO);
 - c) metodi di analisi riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e da essa pubblicati;
 - d) qualora non siano disponibili i metodi di cui alle lettere a), b) o c), e in base alla sua accuratezza, alla sua ripetibilità e alla sua riproducibilità:
 - un metodo di analisi approvato dallo Stato membro interessato;
 - se necessario, qualsiasi altro metodo di analisi appropriato.

Articolo 19 - Poteri delegati

1. Al fine di tener conto dell'utilizzo negli Stati membri del processo di invecchiamento dinamico tradizionale del brandy noto come sistema «criaderas y solera» o sistema «solera y criaderas», di cui all'allegato III, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46, che integrino il presente regolamento mediante:
 - a) la previsione di deroghe all'articolo 13, paragrafo 6, per quanto riguarda l'indicazione del periodo di invecchiamento o l'età nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di questo tipo di brandy;
 - b) l'introduzione di opportuni meccanismi di controllo per tale tipo di brandy.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 riguardo all'istituzione di un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento a norma dell'articolo 13, paragrafo 6.

Articolo 20 - Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:

- a) le norme necessarie per le comunicazioni degli Stati membri riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento conformemente all'articolo 13, paragrafo 6;
 - b) norme uniformi per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza sulla designazione, nella presentazione o nell'etichettatura delle bevande spiritose prevista all'articolo 14;
 - c) il simbolo dell'Unione che indica la protezione in quanto indicazione geografica, di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/787, è riprodotto conformemente a quanto disposto dall'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014-
 - d) norme tecniche dettagliate sui metodi di analisi di riferimento dell'Unione previsti all'articolo 18.
- Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 21 - Protezione delle indicazioni geografiche

1. Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare.
2. Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento sono tutelate contro:
 - a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale denominazione o l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la notorietà della denominazione protetta, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
 - b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o dei servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
 - c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura dello stesso che possa indurre in errore sulla sua origine;
 - d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
3. Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento non diventano generiche nell'Unione.
4. La tutela di cui al paragrafo 2 si applica altresì ai prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza esservi immessi in libera pratica.

Articolo 22 - *Disciplinare*

1. Un'indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento rispetta un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti:
 - a) il nome da proteggere come indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata, nella grafia originale e, se essa non è in caratteri latini, in una trascrizione in caratteri latini;
 - b) la categoria della bevanda spiritosa o i termini «bevanda spiritosa» se essa non soddisfa i requisiti definiti per le categorie di bevande spiritose di cui all'allegato I;
 - c) una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, comprese se del caso le materie prime a partire dalle quali è prodotta, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche o organolettiche del prodotto e le caratteristiche specifiche del prodotto rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria;
 - d) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f);
 - e) la descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi di produzione locali, autentici e costanti;
 - f) informazioni che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica della bevanda spiritosa e la sua origine geografica;
 - g) i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti o, se disponibili, i nomi e gli indirizzi degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 38, e i relativi compiti specifici;
 - h) qualsiasi regola specifica per l'indicazione geografica in questione.Ove applicabile, il disciplinare comprende i requisiti in materia di confezionamento, corredati di una motivazione che illustra le ragioni per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata al fine di salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare in materia di libera circolazione delle merci e libera prestazione di servizi.
2. Le schede tecniche presentate entro l'8 giugno 2019 nel quadro di domande a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 sono considerate disciplinari ai sensi del presente articolo.

Articolo 23 - *Contenuto della domanda di registrazione di un'indicazione geografica*

1. Una domanda di registrazione di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 24, paragrafo 5 o 8, comprende almeno:
 - a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità competenti o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;
 - b) il disciplinare di cui all'articolo 22;
 - c) un documento unico contenente quanto segue:
 - i) gli elementi principali del disciplinare, tra cui il nome da proteggere, la categoria alla quale la bevanda spiritosa appartiene o il termine «bevanda spiritosa», il metodo di produzione, una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, una definizione concisa della zona geografica e, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura,
 - ii) la descrizione del legame della bevanda spiritosa con la sua origine geografica di cui all'articolo 3, punto 4, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame.La domanda di cui all'articolo 24, paragrafo 8, contiene inoltre il riferimento della pubblicazione del disciplinare e la prova che la denominazione del prodotto è protetta nel suo paese di origine.
2. Un fascicolo di domanda di cui all'articolo 24, paragrafo 7, comprende:
 - a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;
 - b) il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo;
 - c) una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda soddisfa le prescrizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;
 - d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare.

Articolo 24 - *Domanda di registrazione di un'indicazione geografica*

1. Le domande di registrazione di un'indicazione geografica nell'ambito del presente capo possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti il cui nome è proposto per la registrazione.
2. Un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata come un gruppo ai fini del presente capo se i produttori interessati non hanno la possibilità di formare un gruppo a causa del loro numero, della loro posizione geografica o delle loro caratteristiche organizzative. In tali casi, il fascicolo di domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 2, indica tali motivi.
3. Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo ai fini del presente capo qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
 - a) la persona in questione è l'unico produttore che desidera presentare una domanda; e

- b) la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe, le caratteristiche della bevanda spiritosa sono differenti da quelle delle bevande spiritose delle zone limitrofe ovvero la bevanda spiritosa presenta una speciale qualità, notorietà o altre caratteristiche che sono chiaramente attribuibili alla sua origine geografica.
4. Nel caso di una indicazione geografica che designa una zona geografica transfrontaliera, più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune.
Qualora sia presentata una domanda comune, essa è presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato o da un gruppo richiedente di un paese terzo interessato, direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo, previa consultazione di tutte la autorità e dei gruppi richiedenti interessati. La domanda comune include la dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), di tutti gli Stati membri interessati. I requisiti di cui all'articolo 23 sono rispettati in tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati.
Nel caso di domande comuni, le relative procedure di opposizione nazionali sono effettuate in tutti gli Stati membri interessati.
5. Se la domanda di registrazione riguarda una zona geografica di uno Stato membro, essa è inviata alle autorità di tale Stato membro.
Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia motivata e soddisfi le prescrizioni del presente capo.
6. Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 5, secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda di cui al paragrafo 5 e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio possa presentare un'opposizione alla domanda.
Lo Stato membro esamina la ricevibilità di qualsiasi opposizione ricevuta in conformità dei criteri di cui all'articolo 28.
7. Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga rispettate le prescrizioni del presente capo, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 6. Gli Stati membri tengono inoltre informata la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari nazionali che possono incidere sulla procedura di registrazione.
Lo Stato membro provvede affinché ove adottati una decisione favorevole a norma del primo comma, essa sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso.
Lo Stato membro provvede affinché la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare.
Lo Stato membro provvede inoltre all'adeguata pubblicazione della versione del disciplinare oggetto della decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.
8. Se la domanda riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.
9. I documenti di cui al presente articolo che sono trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 25 - Protezione nazionale provvisoria

1. Solo in via provvisoria, a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome una protezione ai sensi del presente capo a livello nazionale.
2. Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente capo oppure alla data in cui la domanda è ritirata.
3. Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente capo, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.
4. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi all'interno dell'Unione o internazionali.

Articolo 26 - Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell'articolo 24 per stabilire se sia motivata, se soddisfi le prescrizioni del presente capo, e se gli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda siano stati presi in considerazione. Detto esame si basa sul documento unico di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e consiste nel verificare che non vi siano errori manifesti nella domanda e, di norma, è effettuato entro un termine di sei mesi. Tuttavia, se detto termine è superato, la Commissione indica immediatamente per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione. L'elenco contiene inoltre il nome dello Stato membro o del paese terzo dal quale proviene la domanda.

2. Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene rispettate le prescrizioni previste dal presente capo, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e il riferimento di pubblicazione del disciplinare.

Articolo 27 - Procedura di opposizione

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo residente o stabilita in un paese terzo possa presentare alla Commissione una notifica di opposizione.

Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del primo comma.

La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle prescrizioni del presente capo.

Una notifica di opposizione che non contenga una tale dichiarazione è nulla.

La Commissione trasmette senza ritardo la notifica di opposizione all'autorità o all'organismo che ha presentato la domanda.

2. Qualora alla Commissione sia presentata una notifica di opposizione, seguita entro due mesi da una dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione esamina la ricevibilità di tale dichiarazione di opposizione motivata.

3. Entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Tale termine decorre dalla data in cui l'invito è trasmesso alle parti interessate per via elettronica. L'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle prescrizioni del presente capo. Se non è raggiunto un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

Quando le parti interessate raggiungono un accordo, le autorità dello Stato membro o del paese terzo dal quale proviene la domanda notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente e delle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo, o di altre persone fisiche e giuridiche che hanno presentato opposizione.

Indipendentemente dal fatto che sia stato raggiunto un accordo, la notifica alla Commissione è effettuata entro un mese dal termine delle consultazioni.

In qualsiasi momento durante detti tre mesi, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

4. Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all'esame di cui all'articolo 26.

5. La notifica di opposizione, la dichiarazione di opposizione motivata e i documenti connessi trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi da 1 a 4 sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 28 - Motivi di opposizione

1. Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale articolo e se dimostra:

a) che l'indicazione geografica proposta non è conforme alla definizione di cui all'articolo 3, punto 4, o alle prescrizioni di cui all'articolo 22;

b) che la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe contraria all'articolo 34 o all'articolo 35;

c) che la registrazione dell'indicazione geografica proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio d'impresa oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2; o

d) le prescrizioni di cui agli articoli 31 e 32 non sono rispettate.

2. I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.

Articolo 29 - Periodi transitori per l'uso di indicazioni geografiche

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire alle bevande spiritose originarie di uno Stato membro o di un paese terzo e la cui denominazione viola l'articolo 21, paragrafo 2, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché

una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 24, paragrafo 6, o dell'articolo 27 dimostri che la registrazione del nome danneggerebbe l'esistenza:

- a) di una denominazione totalmente omonima o di un nome composto uno dei cui termini è identico al nome da registrare; o
- b) di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a bevande spiritose che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 26, paragrafo

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

2. Fatto salvo l'articolo 36, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 di un massimo di 15 anni, o consentano di continuare a usarlo fino a un massimo di 15 anni in casi debitamente giustificati, sempre che sia dimostrato che:

- a) la denominazione di cui al paragrafo 1 sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di protezione presso la Commissione;
- b) l'uso della denominazione di cui al paragrafo 1 non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione dell'indicazione geografica registrata; e
- c) tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2. 3.

3. Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura.

Articolo 30 - Decisione sulla registrazione

1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione di un'indicazione geografica proposta, la Commissione informa lo Stato membro o il paese terzo richiedente interessato dei motivi del rigetto e gli accorda due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni. Se la Commissione non riceve osservazioni o se, nonostante le osservazioni ricevute, continua a ritenere che le condizioni per la registrazione non siano soddisfatte, respinge la domanda mediante atti di esecuzione, a meno che quest'ultima sia ritirata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.
2. Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 27, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, per registrare il nome.
3. Se le perviene una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle idonee consultazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:
 - a) se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; o
 - b) se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2. 4. Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto di registrazione concede all'indicazione geografica la protezione di cui all'articolo 21.

Articolo 31 - Modifica di un disciplinare

1. Qualsiasi gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica di un disciplinare. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.
2. Le modifiche a un disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza:
 - a) modifiche dell'Unione che richiedono una procedura di opposizione a livello dell'Unione stessa;
 - b) modifiche standard da trattare a livello di Stato membro o di paese terzo.
3. Una modifica è una modifica dell'Unione se:
 - a) implica un cambiamento nel nome o in una parte del nome dell'indicazione geografica registrata ai sensi del presente regolamento;
 - b) consiste in una modifica della denominazione legale o della categoria della bevanda spiritosa;
 - c) rischia di nuocere alla qualità, alla reputazione o ad altre caratteristiche di tale bevanda spiritosa che sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; o
 - d) comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.Qualsiasi altra modifica è considerata una modifica standard. Una modifica standard è altresì considerata una modifica temporanea quando riguarda un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.
4. Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita all'articolo 24 e agli articoli da 26 a 30. Le domande di modifica dell'Unione

presentate da un paese terzo o da produttori di un paese terzo contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alla legislazione applicabile in tale paese terzo alla protezione delle indicazioni geografiche.

5. Le modifiche standard sono approvate dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. Per quanto riguarda i paesi terzi, le modifiche sono approvate in conformità del diritto applicabile nel paese terzo in questione.
6. L'esame della domanda di modifica verte unicamente sulla domanda di modifica proposta.

Articolo 32 - Cancellazione

1. Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di un'indicazione geografica in uno dei casi seguenti:
 - a) qualora non possa più essere garantito il rispetto delle prescrizioni stabilite dal disciplinare;
 - b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni consecutivi alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica.Gli articoli 24, 26, 27, 28 e 30 si applicano, *mutatis mutandis*, alla procedura di cancellazione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, su richiesta dei produttori della bevanda spiritosa commercializzata sotto l'indicazione geografica registrata, la Commissione può adottare atti di esecuzione che cancellino la relativa registrazione.
3. In entrambi i casi di cui ai paragrafi 1 e 2, prima di adottare l'atto di esecuzione, la Commissione consulta le autorità dello Stato membro, le autorità del paese terzo o, laddove possibile, il produttore del paese terzo che aveva originariamente presentato domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione, a meno che la cancellazione non sia direttamente richiesta dai richiedenti originali.
4. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 33 - Registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

1. È istituito il registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2019/787 («il registro»). Il registro si basa sui sistemi digitali gestiti dalla Commissione e accessibili al pubblico.
2. All'entrata in vigore di un atto giuridico che conferisce protezione al nome di un'indicazione geografica, la Commissione iscrive i seguenti dati nel registro:
 - a) il nome o i nomi da proteggere come indicazione geografica, comprese le loro trascrizioni o traslitterazioni in caratteri latini, se del caso. I nomi multipli, le trascrizioni e le traslitterazioni sono registrati come nomi alternativi, separati da uno spazio, da una barra obliqua e da un secondo spazio;
 - b) la categoria della bevanda spiritosa;
 - c) il numero di fascicolo;
 - d) il tipo di «indicazione geografica»;
 - e) il nome del paese o dei paesi di origine;
 - f) la data della domanda e il riferimento all'atto giuridico con il quale è stato protetto il nome:
 - i) per le indicazioni geografiche registrate a norma del regolamento (UE) 2019/787 o del regolamento (CE) n. 110/2008, ad esclusione delle indicazioni geografiche stabilite di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, la data della domanda e il riferimento elettronico agli atti con i quali è stato protetto il nome a livello dell'Unione;
 - ii) per le indicazioni geografiche stabilite di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, la data di pubblicazione dell'atto con il quale è stata protetta per la prima volta l'indicazione geografica a livello dell'Unione e il riferimento elettronico a tale atto;
 - g) il riferimento o i riferimenti elettronici all'atto o agli atti giuridici relativi all'indicazione geografica, successivi agli atti giuridici di cui alla lettera f);
 - h) i riferimenti al documento unico, ai principali requisiti della scheda tecnica, al disciplinare o alla scheda tecnica, se disponibili, come segue:
 - i) per le indicazioni geografiche registrate a norma del regolamento (UE) 2019/787, il riferimento elettronico al documento unico, compreso il riferimento elettronico al disciplinare. Ove la zona geografica rientri nel territorio di un paese terzo, il riferimento elettronico al documento unico, compreso il riferimento alla pubblicazione del disciplinare;
 - ii) per le indicazioni geografiche registrate a norma del regolamento (CE) n. 110/2008, il riferimento elettronico ai principali requisiti della scheda tecnica;
 - iii) per le indicazioni geografiche stabilite di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, la scheda tecnica.
3. Quando approva una modifica dell'Unione di un disciplinare o riceve una comunicazione di approvazione di una modifica standard di un disciplinare che comporta la variazione delle informazioni iscritte nel registro, la

Commissione registra i nuovi dati con effetto a decorrere dalla data di applicazione della modifica nell'Unione. Sono registrati anche i dati concernenti le modifiche temporanee.

4. Quando la registrazione di un'indicazione geografica è stata cancellata, la Commissione cancella il nome dal registro a decorrere dalla data in cui prende effetto il pertinente atto di esecuzione a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/787, conservando traccia della cancellazione.
5. Le indicazioni geografiche protette da regolamenti di esecuzione adottati tra l'8 giugno 2019 e la data di applicazione del presente regolamento sono iscritte nel registro.
6. La Commissione conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell'indicazione geografica e, in caso di cancellazione, per i dieci anni successivi.

Articolo 34 - Indicazioni geografiche omonime

1. Se il nome per cui è presentata una domanda è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, la registrazione tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di eventuali rischi di confusione.
2. Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a credere che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.
3. L'impiego di un'indicazione geografica registrata omonima è autorizzato esclusivamente in presenza di condizioni pratiche tali da garantire che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.
4. La protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all'articolo 21 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette applicabili ai prodotti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 251/2014.

Articolo 35 - Motivi specifici di rigetto della protezione

1. Le denominazioni generiche non sono protette in quanto indicazione geografica. Per stabilire se una denominazione sia divenuta una denominazione generica si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:
 - a) della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo;
 - b) della pertinente legislazione dell'Unione o nazionale.
2. Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio d'impresa, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità della bevanda spiritosa.
3. Una denominazione è protetta soltanto in quanto indicazione geografica se le fasi che conferiscono alla bevanda spiritosa la qualità, la reputazione o altra caratteristica essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica avvengono nella zona geografica interessata.

Articolo 36 - Relazione tra marchi d'impresa e indicazioni geografiche

1. La registrazione di un marchio d'impresa, il cui utilizzo corrisponde o corrisponderebbe a una o più delle situazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, è respinta o invalidata.
2. Un marchio d'impresa il cui uso corrisponde ad una o più delle situazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione, anteriormente alla data in cui la domanda di protezione dell'indicazione geografica è stata presentata alla Commissione, può continuare ad essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) o dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

Articolo 37 - Indicazioni geografiche esistenti registrate

Le indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate nell'allegato III al regolamento (CE) n. 110/2008 e quindi protette da tale regolamento sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 33 del presente regolamento.

Articolo 38 - Verifica del rispetto del disciplinare

1. Gli Stati membri stilano e aggiornano un elenco di operatori che producono bevande spiritose con un'indicazione geografica registrata a norma del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano bevande spiritose che hanno origine all'interno dell'Unione registrate in virtù del presente regolamento, la verifica del rispetto del disciplinare di cui all'articolo 22 è effettuata, anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, da:
 - a) una o più autorità competenti di cui all'articolo 43, paragrafo 1; o

b) gli organismi di controllo di cui all'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004, in qualità di organismo di certificazione dei prodotti.

Se uno Stato membro applica l'articolo 24, paragrafo 2, la verifica del rispetto del disciplinare è assicurata da un'autorità diversa da quella considerata un gruppo ai sensi di detto paragrafo.

In deroga al diritto nazionale degli Stati membri, i costi di tale verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo.

3. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano bevande spiritose che originano all'interno di un paese terzo registrate in virtù del presente regolamento, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, da:
 - a) un'autorità pubblica competente designata dal paese terzo; o
 - b) un organismo di certificazione del prodotto.
4. Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di cui al paragrafo 2 e aggiornano periodicamente tali informazioni. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di cui al paragrafo 3 e aggiorna periodicamente tali informazioni.
5. Gli organismi di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), e gli organismi di certificazione dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), sono conformi alla norma europea ISO/IEC 17065:2012 e sono accreditati in conformità della stessa o di qualsiasi sua futura versione rivista o modificata applicabile.
6. Le autorità competenti di cui ai paragrafi 2 e 3 che verificano il rispetto dell'indicazione geografica protetta in virtù del presente regolamento con il disciplinare devono essere obiettive e imparziali. Esse dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere i loro compiti.

Articolo 39 - Sorveglianza sull'uso dei nomi sul mercato

1. Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio con riguardo all'uso, sul mercato, delle indicazioni geografiche registrate in virtù del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie in caso di violazione delle prescrizioni del presente capo.
2. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di prodotti o servizi che sono prodotti o immessi sul mercato nel loro territorio e che sono coperti da indicazioni geografiche registrate in virtù del presente regolamento.

A tal fine, gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure, secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere ai loro compiti.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti responsabili dei controlli sull'uso dei nomi sul mercato e designate a norma dell'articolo 43. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo di tali autorità.

Articolo 40 - Procedura e requisiti, e pianificazione e comunicazione delle attività di controllo

1. Le procedure e i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli di cui agli articoli 38 e 39 del presente regolamento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli da 41 a 43 del regolamento (CE) n. 882/2004.
3. Le relazioni annuali di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 comprendono in una sezione distinta le informazioni di cui alla medesima disposizione relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 41

- a) Qualora il documento unico di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/787 comprenda requisiti specifici in materia di confezionamento, è inclusa anche una sintesi della motivazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

Al momento della presentazione di un fascicolo di domanda alla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/787 lo Stato membro interessato certifica che il documento unico di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/787 è una sintesi fedele del disciplinare. Lo Stato membro è responsabile di eventuali divergenze rilevanti tra il documento unico e il disciplinare. Il fascicolo di domanda comprende il riferimento elettronico della pubblicazione del disciplinare.
- b). 1. Una domanda di registrazione è considerata ricevibile se è stata presentata in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2019/787 e comunicata alla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236, unitamente al documento unico redatto a norma dell'articolo 3 di detto regolamento di esecuzione, e se è completa.

Una domanda di registrazione è considerata completa se è conforme agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2019/787 e agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

2 Se ritiene irricevibile una domanda, la Commissione comunica i motivi dell'irricevibilità alle autorità dello Stato membro o del paese terzo interessato ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo, a seconda dei casi.

Periodo transitorio nazionale

1. Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, uno Stato membro può concedere un periodo transitorio purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente la bevanda spiritosa di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e purché tali difficoltà temporanee siano state menzionate nella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787.

Il periodo transitorio inizia a decorrere dalla data di presentazione del fascicolo di domanda alla Commissione ed è il più breve possibile. Esso non supera comunque i dieci anni.

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis a un'indicazione geografica che fa riferimento a una zona geografica situata in un paese terzo, ad eccezione della procedura nazionale di opposizione.
3. Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 è indicato nel fascicolo di domanda presentato alla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 7 o paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/787

Ai fini dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787, la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione in un disciplinare contiene soltanto modifiche dell'Unione. Se la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione contiene anche modifiche standard o temporanee, la procedura di modifica dell'Unione si applica soltanto alla modifica dell'Unione. Le modifiche standard o temporanee incluse nella domanda sono considerate non presentate.

Ricevibilità delle domande di approvazione di modifiche dell'Unione

1. Le domande di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare sono considerate ricevibili se sono state presentate in conformità dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787 e comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236, e se sono conformi all'articolo 7 di detto regolamento di esecuzione.

L'approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare riguarda soltanto le modifiche dell'Unione riportate nella domanda stessa.

2. Se ritiene irricevibile una domanda, la Commissione comunica i motivi dell'irricevibilità alle autorità dello Stato membro o del paese terzo interessato ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo, a seconda dei casi.

Modifiche standard del disciplinare

1. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/787, le domande di approvazione di una modifica standard di un disciplinare sono presentate alle autorità dello Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. I richiedenti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, paragrafo 2 o paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787. Se la domanda di approvazione di una modifica standard di un disciplinare non proviene dal richiedente che aveva presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.

La domanda di approvazione di una modifica standard presenta una descrizione delle modifiche standard e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi standard a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787. La domanda è corredata di una sintesi dei motivi per i quali sono richieste le modifiche.

2. Se ritiene soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2019/787 e le disposizioni adottate in virtù dello stesso, lo Stato membro può approvare la modifica standard. La decisione di approvazione comprende il disciplinare consolidato modificato e, se del caso, il documento unico consolidato modificato.

La decisione di approvazione è resa pubblica. La modifica standard approvata è applicabile nello Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione di approvazione. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche standard approvate entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro comunica senza indebiti ritardi alla Commissione eventuali sentenze nazionali definitive e inappellabili che annullino una decisione di approvazione di una modifica standard.

3. Le decisioni di approvazione di modifiche standard concernenti bevande spiritose originarie di paesi terzi sono comunicate alla Commissione da un gruppo richiedente avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità del paese terzo interessato, entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione pertinente.
4. La comunicazione alla Commissione di una modifica standard approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236.
5. Nel caso in cui la modifica standard comporti una modifica del documento unico, la Commissione pubblica la descrizione della modifica standard e il documento unico modificato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica standard.

Nel caso in cui la modifica standard non comporti una modifica del documento unico, la Commissione rende pubblica, tramite i sistemi digitali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236, la descrizione della modifica standard entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica standard.

Il mittente della comunicazione di una modifica standard rimane responsabile del suo contenuto.

6. Le modifiche standard sono applicabili nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui sono state pubblicate a norma del paragrafo 5, primo comma, o rese pubbliche a norma del paragrafo 5, secondo comma.
7. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati applicano la procedura relativa alle modifiche standard separatamente per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. La modifica standard è applicabile nel territorio degli Stati membri interessati solo dopo l'entrata in applicazione dell'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica standard invia alla Commissione la comunicazione pertinente entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la sua decisione di approvazione.
Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno qualsiasi degli Stati membri interessati può presentare tale domanda ai sensi della procedura di modifica dell'Unione.
8. Il paragrafo 7 si applica mutatis mutandis ai casi in cui una parte della zona geografica interessata è situata nel territorio di un paese terzo.

Relazione tra modifiche dell'Unione e modifiche standard

1. Se una modifica standard che comporta una modifica del documento unico è approvata mentre è pendente una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione, lo Stato membro interessato aggiorna di conseguenza il documento unico incluso nella domanda di approvazione di una modifica dell'Unione. Se la modifica dell'Unione pendente è stata pubblicata per opposizione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, la versione aggiornata del documento unico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, come allegato del regolamento di esecuzione che approva la modifica dell'Unione.
2. Se la versione modificata del documento unico inclusa in una domanda di modifica standard approvata a livello nazionale non tiene conto delle ultime modifiche dell'Unione che sono state approvate, tale modifica standard non è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Lo Stato membro che ha approvato tale modifica standard trasmette alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la versione consolidata del documento unico contenente sia le modifiche dell'Unione che le modifiche standard.

Modifiche temporanee del disciplinare

1. Le modifiche temporanee del disciplinare sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. Le modifiche temporanee sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi che le giustificano entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Una modifica standard temporanea è applicabile nello Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione di approvazione della modifica.
2. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, la procedura relativa alle modifiche temporanee si applica separatamente negli Stati membri interessati per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio.
3. Le modifiche temporanee concernenti bevande spiritose originarie di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi che le giustificano, da un gruppo richiedente avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione.
4. La comunicazione alla Commissione di una modifica temporanea approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236.
5. La Commissione rende pubblica la comunicazione di una modifica temporanea tramite i sistemi digitali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica temporanea. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica dalla Commissione.
Il mittente della comunicazione di una modifica temporanea rimane responsabile del suo contenuto.

Cancellazione di un'indicazione geografica - Procedura di cancellazione

1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787 gli Stati membri possono presentare di propria iniziativa una richiesta di cancellazione della registrazione di un'indicazione geografica.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le richieste di cancellazione presentate a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

Ricevibilità delle richieste di cancellazione

1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/787 una richiesta di cancellazione è considerata ricevibile se:
 - a) è conforme alle prescrizioni dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236; e

- b) per le richieste a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, si basa sui motivi di cui al primo comma di tale disposizione.
2. Se ritiene irricevibile una richiesta di cancellazione, la Commissione comunica i motivi dell'irricevibilità alle autorità dello Stato membro o del paese terzo interessato ovvero alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, a seconda dei casi.
 3. Le dichiarazioni di opposizione motivate relative a una cancellazione sono ricevibili solo se dimostrano l'uso commerciale del nome registrato da parte della persona interessata.

Registro

1. È istituito il registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2019/787 («il registro»). Il registro si basa sui sistemi digitali gestiti dalla Commissione e accessibili al pubblico.
2. All'entrata in vigore di un atto giuridico che conferisce protezione al nome di un'indicazione geografica, la Commissione iscrive i seguenti dati nel registro:
 - a) il nome o i nomi da proteggere come indicazione geografica, comprese le loro trascrizioni o traslitterazioni in caratteri latini, se del caso. I nomi multipli, le trascrizioni e le traslitterazioni sono registrati come nomi alternativi, separati da uno spazio, da una barra obliqua e da un secondo spazio;
 - b) la categoria della bevanda spiritosa;
 - c) il numero di fascicolo;
 - d) il tipo di «indicazione geografica»;
 - e) il nome del paese o dei paesi di origine;
 - f) la data della domanda e il riferimento all'atto giuridico con il quale è stato protetto il nome:
 - i) per le indicazioni geografiche registrate a norma del regolamento (UE) 2019/787 o del regolamento (CE) n. 110/2008, ad esclusione delle indicazioni geografiche stabilite di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, la data della domanda e il riferimento elettronico agli atti con i quali è stato protetto il nome a livello dell'Unione;
 - ii) per le indicazioni geografiche stabilite di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, la data di pubblicazione dell'atto con il quale è stata protetta per la prima volta l'indicazione geografica a livello dell'Unione e il riferimento elettronico a tale atto;
 - g) il riferimento o i riferimenti elettronici all'atto o agli atti giuridici relativi all'indicazione geografica, successivi agli atti giuridici di cui alla lettera f);
 - h) i riferimenti al documento unico, ai principali requisiti della scheda tecnica, al disciplinare o alla scheda tecnica, se disponibili, come segue:
 - i) per le indicazioni geografiche registrate a norma del regolamento (UE) 2019/787, il riferimento elettronico al documento unico, compreso il riferimento elettronico al disciplinare. Ove la zona geografica rientri nel territorio di un paese terzo, il riferimento elettronico al documento unico, compreso il riferimento alla pubblicazione del disciplinare;
 - ii) per le indicazioni geografiche registrate a norma del regolamento (CE) n. 110/2008, il riferimento elettronico ai principali requisiti della scheda tecnica;
 - iii) per le indicazioni geografiche stabilite di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, la scheda tecnica.
3. Quando approva una modifica dell'Unione di un disciplinare o riceve una comunicazione di approvazione di una modifica standard di un disciplinare che comporta la variazione delle informazioni iscritte nel registro, la Commissione registra i nuovi dati con effetto a decorrere dalla data di applicazione della modifica nell'Unione. Sono registrati anche i dati concernenti le modifiche temporanee.
4. Quando la registrazione di un'indicazione geografica è stata cancellata, la Commissione cancella il nome dal registro a decorrere dalla data in cui prende effetto il pertinente atto di esecuzione a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/787, conservando traccia della cancellazione.
5. Le indicazioni geografiche protette da regolamenti di esecuzione adottati tra l'8 giugno 2019 e la data di applicazione del presente regolamento sono iscritte nel registro.
6. La Commissione conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell'indicazione geografica e, in caso di cancellazione, per i dieci anni successivi.

Articolo 42 - Zona geografica

- a) La zona geografica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2019/787 è definita nel disciplinare in modo preciso e univoco, facendo riferimento nella misura del possibile a confini fisici o amministrativi.

Norme procedurali in materia di opposizione - Lettera b)

1. La notifica di opposizione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787 contiene:

- a) il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, cui si riferisce l'opposizione;
 - b) il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in cui era stata pubblicata la domanda di registrazione del nome, la domanda di modifica dell'Unione o la richiesta di cancellazione;
 - c) il nome e i recapiti dell'autorità dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la notifica di opposizione;
 - d) la dichiarazione che la domanda potrebbe violare le prescrizioni del capo III del regolamento (UE) 2019/787.
- La notifica di opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato II.

2. La dichiarazione di opposizione motivata di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 contiene:
- a) il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, cui fa riferimento l'opposizione;
 - b) il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l'opposizione;
 - c) il nome e i recapiti dell'autorità dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la dichiarazione di opposizione motivata;
 - d) la descrizione dell'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che ha presentato la notifica di opposizione; tale requisito non si applica alle autorità nazionali;
 - e) l'indicazione dei motivi di opposizione, conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) 2019/787;
 - f) informazioni dettagliate sui fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione.

Se del caso, la dichiarazione motivata può essere corredata di documenti giustificativi.

La dichiarazione di opposizione motivata è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato III. In deroga, la Commissione può accettare una dichiarazione motivata non redatta utilizzando tale modulo, a condizione che vi figurino tutte le informazioni richieste dal presente articolo.

3. Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (UE) 2019/787, il nome e i recapiti dell'autorità o della persona che ha presentato la notifica di opposizione sono comunicati all'autorità, all'organismo o alla persona che ha presentato la domanda di registrazione o di approvazione di una modifica dell'Unione o la richiesta di cancellazione.
4. Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787, il nome e i recapiti dell'autorità o della persona che ha presentato la dichiarazione di opposizione motivata e quelli dell'autorità, dell'organismo o della persona che ha presentato la domanda di registrazione o di approvazione di una modifica dell'Unione o la richiesta di cancellazione sono comunicati all'altra parte.
5. I risultati delle consultazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 sono notificati alla Commissione entro un mese dalla conclusione delle consultazioni. Tale notificazione contiene:
- a) il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, cui fa riferimento l'opposizione;
 - b) il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l'opposizione;
 - c) il nome dell'opponente o degli opposenti;
 - d) il risultato delle consultazioni;
 - e) l'indicazione se il documento unico o il disciplinare è stato modificato, con una descrizione di tali modifiche.

La notificazione della conclusione delle consultazioni nell'ambito della procedura di opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Domande di modifiche dell'Unione

1. La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787 contiene:
- a) il nome protetto cui si riferisce la modifica;
 - b) il nome e i recapiti del richiedente e una descrizione del suo interesse legittimo;
 - c) le voci del disciplinare e del documento unico interessate dalla modifica;
 - d) la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica dell'Unione di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787;
 - e) la descrizione e i motivi di ciascuna delle modifiche proposte;
 - f) il documento unico consolidato, nella versione modificata;
 - g) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata;
 - h) la dichiarazione dello Stato membro attestante che la domanda soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) 2019/787 e le disposizioni adottate a norma del medesimo regolamento;
 - i) unicamente per le domande originarie di paesi terzi, la prova che la modifica richiesta soddisfa la normativa sulla protezione delle indicazioni geografiche vigente in detto paese terzo.

La descrizione e i motivi di cui alla lettera e) e il documento di cui alla lettera f) non superano le 2 500 parole ciascuno, salvo in casi debitamente giustificati.

2. La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione è concisa e non supera le 5 000 parole, salvo in casi debitamente giustificati. La domanda di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi

digitali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a). I richiedenti di paesi terzi utilizzano il modulo di cui all'allegato V. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.

3. Il documento unico modificato è redatto conformemente all'articolo 3. La domanda di un paese terzo può includere la versione consolidata del disciplinare anziché il riferimento elettronico al disciplinare pubblicato.
4. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 2, del medesimo regolamento, oltre al documento unico nella versione modificata e al riferimento alla pubblicazione del disciplinare nella versione modificata, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare.

I nomi delle persone fisiche o giuridiche o dei funzionari dello Stato membro o dei paesi terzi che presentano la domanda sono pubblicati in quanto facenti parte di detta domanda.

Comunicazione di una modifica standard

1. La comunicazione di una modifica standard approvata del disciplinare a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 8, paragrafi 3, 7 e 8, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 contiene:
 - a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica;
 - b) la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica standard di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787;
 - c) la descrizione della modifica approvata, che indica se la modifica comporta una modifica del documento unico;
 - d) una sintesi dei motivi per i quali è richiesta la modifica;
 - e) la decisione che approva la modifica standard di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2021/1235;
 - f) se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata;
 - g) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata.
2. Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) 2019/787 e le disposizioni adottate a norma del medesimo regolamento.
3. Nel caso delle bevande spiritose originarie di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente di un paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere il disciplinare pubblicato anziché il riferimento elettronico alla sua pubblicazione.
4. La comunicazione di una modifica standard approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all'allegato VI. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
5. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/1235, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica standard approvata del disciplinare di un'indicazione geografica è pubblicato in quanto parte della comunicazione.

Comunicazione di una modifica temporanea

1. La comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare a norma dell'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 contiene:
 - a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce;
 - b) la descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787;
 - c) il riferimento del riconoscimento ufficiale da parte delle autorità competenti dello stato di calamità naturale o delle condizioni meteorologiche sfavorevoli o dell'imposizione di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie;
 - d) il riferimento elettronico alla pubblicazione della decisione nazionale che approva la modifica temporanea.
2. Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) 2019/787 e le disposizioni adottate a norma del medesimo regolamento.
3. Nel caso delle bevande spiritose originarie di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente del paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere la decisione nazionale che approva la modifica temporanea pubblicata anziché il riferimento elettronico al riferimento della pubblicazione.
4. La comunicazione di una modifica temporanea approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all'allegato VII. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.

5. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/1235, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare di un'indicazione geografica è pubblicato in quanto parte della comunicazione.

Richieste di cancellazione

1. La richiesta di cancellazione della registrazione di un'indicazione geografica di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/787 contiene:
 - a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce;
 - b) lo Stato membro o il paese terzo cui appartiene la zona geografica;
 - c) il nome e i recapiti dell'autorità o della persona giuridica che chiede la cancellazione della registrazione. Se la cancellazione è richiesta da una persona fisica, il nome e gli altri dati personali possono essere omessi nella richiesta e trasmessi separatamente alla Commissione;
 - d) la descrizione dell'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che chiede di cancellare la registrazione. Tale requisito non si applica alle autorità nazionali;
 - e) l'indicazione dei motivi della cancellazione;
 - f) informazioni dettagliate su fatti, prove e osservazioni a sostegno della richiesta di cancellazione;
 - g) la dichiarazione dello Stato membro attestante che la richiesta di cancellazione soddisfa le prescrizioni dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/787 e le disposizioni adottate a norma del medesimo regolamento. Se del caso, la richiesta di cancellazione può essere corredata di documenti giustificativi.
2. La richiesta di cancellazione è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato VIII.
3. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/787, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione pubblica la richiesta di cancellazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. I nomi delle persone fisiche o giuridiche o dei funzionari dello Stato membro o dei paesi terzi che presentano la richiesta di cancellazione sono pubblicati in quanto facenti parte di detta richiesta.

Verifica del rispetto del disciplinare

1. Ai fini del presente articolo, per «produttore di una bevanda spiritosa recante un'indicazione geografica» o «trasformatore di una bevanda spiritosa recante un'indicazione geografica», in appresso rispettivamente «produttore» o «trasformatore», si intende un operatore le cui attività sono oggetto del disciplinare della corrispondente indicazione geografica.
2. I produttori e i trasformatori rispettosi delle norme di cui al capo III del regolamento (UE) 2019/787 hanno il diritto di essere tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare istituita dall'articolo 38 di detto regolamento. I produttori e i trasformatori dichiarano la loro attività all'autorità competente di cui all'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2019/787.
3. I produttori e i trasformatori il cui prodotto, in seguito al processo di verifica di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2019/787, risulta rispettare il disciplinare di un'indicazione geografica protetta a norma del predetto regolamento:
 - a) ottengono un certificato, che può essere una copia certificata, attestante la conformità con il disciplinare. Il certificato è rilasciato almeno in forma elettronica e può essere reso disponibile mediante visualizzazione su una pagina web alla quale il produttore o il trasformatore abbia accesso e dalla quale possa scaricarlo. Il certificato reca la data del rilascio. I produttori e i trasformatori certificati mettono il certificato a disposizione di qualsiasi organo di controllo ufficiale o di ogni altra autorità preposta all'applicazione. Essi possono altresì mettere il certificato a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere una prova della certificazione nell'ambito delle attività commerciali. Tale certificato è redatto in caratteri latini o è corredata di una trascrizione o di una traslitterazione in caratteri latini; oppure
 - b) sono inseriti in un elenco di produttori e trasformatori riconosciuti, stilato dall'autorità competente. L'elenco, che può consistere nell'estratto rilevante dell'elenco completo, è messo a disposizione di ciascun produttore e trasformatore ivi elencato. Esso è rilasciato almeno in forma elettronica e può essere reso disponibile mediante visualizzazione su una pagina web alla quale il produttore o il trasformatore abbia accesso e dalla quale possa scaricare un estratto ufficiale del corrispondente elenco. L'elenco reca la data alla quale è stato stilato. Su richiesta, i produttori o i trasformatori mettono l'elenco a disposizione di qualsiasi organo di controllo ufficiale o di ogni altra autorità preposta all'applicazione. Essi possono altresì mettere l'elenco a disposizione del pubblico e di chiunque possa richiedere una prova dell'inserimento nell'elenco nell'ambito delle attività commerciali. L'elenco è redatto in caratteri latini o è corredata di una trascrizione o di una traslitterazione in caratteri latini.
4. Il certificato e l'elenco di cui al paragrafo 3 sono aggiornati periodicamente, sulla base di una valutazione dei rischi. Il certificato e l'elenco contengono almeno i seguenti dati:
 - a) il nome dell'indicazione geografica protetta;
 - b) la categoria della bevanda spiritosa;

- c) il numero del produttore (facoltativo);
 - d) la ragione sociale e i recapiti del produttore o del trasformatore;
 - e) la ragione sociale o il nome ufficiale e i recapiti dell'organismo di controllo o dell'autorità responsabile dell'inserimento nell'elenco;
 - f) le attività del produttore o del trasformatore cui si applica la certificazione o l'inserimento nell'elenco, ossia «produzione», «trasformazione», «imbottigliamento (confezionamento)» e/o «altro» (da precisare);
 - g) la data di rilascio del certificato o della redazione dell'elenco;
 - h) la firma, il sigillo o il marchio dell'organismo di controllo o dell'autorità responsabile dell'inserimento nell'elenco, che può essere in forma elettronica.
5. In caso di revoca della certificazione o di deperimento dall'elenco, gli Stati membri garantiscono che il produttore o il trasformatore cessi di esporre o utilizzare il certificato o l'elenco.
6. Al fine di agevolare la libera circolazione nell'Unione, gli organismi che rilasciano i certificati e le autorità responsabili della redazione dell'elenco di cui al paragrafo 3 possono utilizzare il modulo di cui all'allegato IX.
7. Per i prodotti ottenuti in paesi terzi, il produttore o trasformatore il cui prodotto recante l'indicazione geografica registrata è importato nell'Unione mette, su richiesta, a disposizione dell'importatore del prodotto nell'Unione una prova della certificazione di produttore o trasformatore di un prodotto recante detta indicazione geografica fornita dall'autorità nazionale di controllo o dall'organismo di certificazione di detto paese terzo.
- La prova della certificazione può consistere in un certificato o in un elenco di produttori e trasformatori autorizzati e può essere fornita direttamente da tale autorità nazionale di controllo o dall'organismo di certificazione.
- La prova della certificazione può avere forma cartacea o elettronica. Essa è redatta in una lingua ufficiale dell'Unione, o corredata di una traduzione in una di queste lingue, in caratteri facilmente comprensibili nello o negli Stati membri in cui il prodotto è commercializzato. Alla data alla quale è messa a disposizione dell'importatore la prova della certificazione non è scaduta, a norma della legislazione nazionale del paese terzo.
8. Su richiesta, l'importatore mette la prova della certificazione di cui al paragrafo 7 a disposizione delle autorità doganali o di altre autorità dell'UE impegnate nella verifica dell'utilizzo delle indicazioni geografiche sui prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica o immessi sul mercato dell'Unione. L'importatore può mettere la prova della certificazione a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere una prova della certificazione nell'ambito delle attività commerciali.

Domanda di registrazione

Domande comuni

Procedura di esame nazionale supplementare

Se, in seguito agli scambi di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787 fra la Commissione e lo Stato membro interessato, vengono apportate modifiche sostanziali al disciplinare, tali modifiche sono adeguatamente pubblicate nello Stato membro interessato, al fine di consentire a ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro in questione di presentare opposizione prima che la nuova versione del documento unico sia trasmessa alla Commissione.

Nei casi in cui sia necessario avviare una procedura di opposizione nazionale supplementare, su richiesta dello Stato membro interessato la Commissione può prorogare fino a sei mesi il termine per la presentazione di osservazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

Il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare è aggiornato e rinvia alla versione consolidata del disciplinare proposto.

Domande comuni

1. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, per quanto attiene alle domande di registrazione comuni di un'indicazione geografica, i requisiti di cui all'articolo 23 di detto regolamento e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/1235 sono soddisfatti in tutti gli Stati membri e paesi terzi. L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/1235 si applica a tutti gli Stati membri interessati.
2. Lo Stato membro, l'autorità del paese terzo o il richiedente stabilito in un paese terzo che presenta alla Commissione una domanda comune ai sensi del paragrafo 1 diventa il destinatario delle notifiche o delle decisioni della Commissione.

Documento unico

1. Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/787, il documento unico è conciso e non supera le 2 500 parole, salvo in casi debitamente giustificati.
2. Nel caso in cui la domanda sia riferita a una zona geografica di uno Stato membro, il documento unico è redatto utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a).
3. Nel caso in cui la domanda sia riferita a una zona geografica di un paese terzo, l'autorità del paese terzo o il richiedente stabilito in un paese terzo si avvale del modello di documento unico di cui all'allegato I. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a un documento unico oggetto di una domanda di pubblicazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787.

Comunicazioni fra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e altri operatori

1. I documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del capo III del regolamento (UE) 2019/787 e del capo II del presente regolamento sono comunicati alla Commissione con le seguenti modalità:
 - a) per le autorità competenti degli Stati membri, tramite i sistemi digitali messi a disposizione dalla Commissione, subordinatamente al paragrafo 2;
 - b) per le autorità competenti e i produttori di paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del regolamento (UE) 2019/787, tramite posta elettronica utilizzando i moduli di cui agli allegati da I a VIII del presente regolamento.

I principi e i requisiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/1183 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano alle comunicazioni effettuate a norma del primo comma, lettera a).

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri presentano alla Commissione per posta elettronica la notifica di opposizione, la dichiarazione di opposizione motivata e la notificazione del risultato delle consultazioni di cui all'articolo 6 nonché la richiesta di cancellazione di cui all'articolo 10 tramite posta elettronica.
3. A norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a), la Commissione comunica e mette le informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri attraverso i propri sistemi digitali. La Commissione comunica le informazioni nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 2 agli Stati membri, alle autorità competenti e ai gruppi di richiedenti di paesi terzi nonché alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 tramite posta elettronica.
4. Per quanto riguarda le comunicazioni tecniche ufficiali relative alle indicazioni geografiche di bevande spiritose, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un punto di contatto che comprende un indirizzo postale di servizio, una casella di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio. Gli Stati membri mantengono aggiornati tali punti di contatto. Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali. Nessun dato identifica persone fisiche, dettagli personali altrimenti contenuti negli indirizzi, numeri di contatto o altri elementi.

La Commissione può tenere, conservare, condividere, pubblicare e divulgare periodicamente l'elenco completo di tali punti di contatto, anche ai propri servizi interni, ad altri organismi e istituzioni dell'Unione nonché a tutti i punti di contatto che figurano nell'elenco. La Commissione può chiedere che tali dati siano presentati attraverso i sistemi digitali che ha messo a disposizione.

Presentazione e ricevimento delle comunicazioni

1. Le comunicazioni e la documentazione di cui all'articolo 13 si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.
2. La Commissione conferma il ricevimento di tutte le comunicazioni pervenute e di tutti i fascicoli trasmessi tramite i sistemi digitali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a), alle autorità competenti degli Stati membri attraverso i sistemi digitali.

La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell'Unione, comunicazione relativa alle modifiche standard approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate. La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:

- a) il numero di fascicolo; b) il nome del prodotto interessato; c) la data di ricevimento. La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione attraverso i sistemi digitali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a).
3. Per le comunicazioni e la presentazione di fascicoli effettuate tramite posta elettronica, la Commissione conferma il ricevimento tramite posta elettronica.

Essa attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell'Unione, comunicazione relativa alle modifiche standard approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.

La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:

 - a) il numero di fascicolo;
 - b) il nome del prodotto interessato;
 - c) la data di ricevimento.

La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite posta elettronica.

4. L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Informazioni da rendere pubbliche

Le informazioni che la Commissione è tenuta a rendere pubbliche a norma del capo III del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 e del presente regolamento sono rese pubbliche attraverso i sistemi digitali della Commissione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente regolamento.

Dati personali

1. La Commissione e gli Stati membri trattano i dati personali ricevuti nel corso delle procedure di registrazione, approvazione di modifiche, cancellazione e controllo a norma del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 e del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 e al regolamento (UE) 2016/679.
2. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale è competente a norma del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 e del presente regolamento
3. Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti a norma del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 e del presente regolamento.

Articolo 43 - Controlli sulle bevande spiritose

1. Gli Stati membri provvedono a effettuare i controlli sulle bevande spiritose. Essi adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento e designano le autorità competenti responsabili di assicurare che il presente regolamento sia rispettato.
1. bis Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative alle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787 conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento:
 - a) nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell'autorità competente;
 - b) laddove siano designate più autorità competenti, la responsabilità specifica di ciascuna di esse;
 - c) nome, indirizzo. Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell'organismo di collegamento designato a norma dell'articolo 2, primo comma; (*regolamento 2021/724 del 3 marzo 2021*)
 - d) Laddove uno Stato membro designi più di un'autorità competente responsabile di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787, esso designa un organismo di collegamento per tali autorità competenti. Entrambi gli organismi di collegamento sono responsabile delle informazioni alla Commissione.
 - e) all'allegato II per le informazioni relative alle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787. (*regolamento 2021/724 del 3 marzo 2021*)
2. La Commissione assicura l'applicazione uniforme del presente regolamento; mediante atti di esecuzione adotta, se necessario, le disposizioni riguardanti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 44 - Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio di tali informazioni.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 45 - Legislazione degli Stati membri

1. Nell'applicare una politica in materia di qualità per le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio e in particolare per le indicazioni geografiche iscritte nel registro o per la protezione di nuove indicazioni geografiche, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle previste negli allegati I e II in materia di produzione, descrizione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con la legislazione dell'Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non vietano e non adottano restrizioni all'importazione, alla vendita o al consumo di bevande spiritose prodotte in altri Stati membri o paesi terzi, che sono conformi al presente regolamento.

Articolo 46 - Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8 e 19 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 24 maggio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 33 e 41 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 maggio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
4. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 50 è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 24 maggio 2019.
5. La delega di potere di cui agli articoli 8, 19, 33, 41 e 50 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
6. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
7. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
8. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 19, 33, 41 e 50 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 47- Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le bevande spiritose istituito dal regolamento (CEE) n. 1576/89. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 48 - Deroga ai requisiti sulle quantità nominali stabiliti dalla direttiva 2007/45/CE

In deroga all'articolo 3 della direttiva 2007/45/CE, e al punto 1, sesta riga, dell'allegato della stessa direttiva, lo shochu (26) prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone può essere immesso sul mercato dell'Unione in quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml.

Articolo 49 - Abrogazione

1. Fatto salvo l'articolo 50, il regolamento (CEE) n. 110/2008 è abrogato. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal 25 maggio 2021. Tuttavia, il capo III è abrogato a decorrere dall'8 giugno 2019.
2. In deroga al paragrafo 1:
 - a) l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi fino al 25 maggio 2021.
 - b) l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 e, fatta salva la validità di eventuali altre disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (27), l'articolo 9 di tale regolamento continuano ad applicarsi fino all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 9 di tale regolamento di esecuzione, ma, in ogni caso, non oltre il 25 maggio 2021, e
 - c) l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi fino alla creazione del registro di cui all'articolo 33 del presente regolamento.
3. I riferimenti al regolamento (CE) n. 110/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 50 - Misure transitorie

1. Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008 e sono state prodotte prima del 25 maggio 2021 possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le bevande spiritose la cui descrizione, presentazione o etichettatura non è conforme con gli articoli 21 e 36 del presente regolamento, ma è conforme con gli articoli 16 e 23 del regolamento (CE) n. 110/2008 e che sono state etichettate prima dell'8 giugno 2019 possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.
3. Fino al 25 maggio 2025, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 46 per modificare l'articolo 3, paragrafi 2, 3, 9, 10, 11 e 12, l'articolo 10, paragrafi 6 e 7, e gli articoli 11, 12 e 13 o per integrare il presente regolamento prevedendo deroghe a tali disposizioni.
Gli atti delegati di cui al primo comma si limitano rigorosamente a rispondere a esigenze comprovate determinate dalla situazione del mercato.
La Commissione adotta un atto delegato distinto in relazione a ciascuna definizione, a ciascuna definizione tecnica o a ciascun requisito di cui al primo comma.

4. Gli articoli da 22 a 26, 31 e 32 del presente regolamento non si applicano alle domande di registrazione o di modifica né alle richieste di cancellazione pendenti alla data dell'8 giugno 2019. L'articolo 17, paragrafi 4, 5 e 6, e gli articoli 18 e 21 del regolamento (CE) n. 110/2008 continuano ad applicarsi a tali domande e richieste di cancellazione. Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione di cui agli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento non si applicano alle domande di registrazione o alle domande di modifica per le quali i principali requisiti della scheda tecnica o una domanda di modifica sono rispettivamente già stati pubblicati per opposizione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'8 giugno 2019. L'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi a tali domande. Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione di cui agli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento non si applicano alle richieste di cancellazione pendenti alla data dell'8 giugno 2019. L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi a tali richieste di cancellazione.
5. Per le indicazioni geografiche registrate a norma del capo III del presente regolamento, la cui domanda di registrazione era pendente alla data di applicazione degli atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate concernenti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di cui all'articolo 23 previste all'articolo 42, paragrafo 2, del presente regolamento il registro può fornire accesso diretto ai principali requisiti della scheda tecnica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 110/2008.
6. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche registrate conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, pubblica un documento unico presentato dal suddetto Stato membro nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione è accompagnata dal riferimento di pubblicazione del disciplinare e non è seguita da una procedura di opposizione.

Articolo 51- *Entrata in vigore e applicazione*

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.
2. In deroga al paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 16, l'articolo 20, lettera c), gli articoli 21, 22 e 23, l'articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 24, paragrafo 4, primo e secondo comma, l'articolo 24, paragrafi 8 e 9, gli articoli da 25 a 42, gli articoli 46 e 47, l'articolo 50, paragrafi 1, 4 e 6, punti 39, lettera d) e 40, lettera d) dell'allegato I e le definizioni di cui all'articolo 3 concernenti tali disposizioni si applicano a decorrere dall'8 giugno 2019.
3. Gli atti delegati di cui agli articoli 8, 19 e 50, adottati in conformità dell'articolo 46 e gli atti di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e agli articoli 20, 43 e 44 adottati ai sensi dell'articolo 47 si applicano dal 25 maggio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) 2019/787, come modificato dal presente regolamento ma che soddisfano i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (CE) n. 110/2008 e sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere immesse sul mercato fino ad esaurimento delle scorte. (Regolamento 2021/1335 della Commissione del 27 maggio 2021)

ALLEGATO I
CATEGORIE DI BEVANDE SPIRITOSE

1. Rum

- a) Il rum è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione del prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica di melasse o sciroppi provenienti dalla fabbricazione dello zucchero di canna, oppure di succo della canna da zucchero, distillata a meno di 96 % vol., cosicché il prodotto della distillazione presenti in modo percettibile le caratteristiche organolettiche specifiche del rum.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del rum è di 37,5 % vol.
- c) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito. d) Il rum non è aromatizzato.
- e) Il rum può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
- f) Il rum può essere edulcorato per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.
- g) In caso di indicazioni geografiche registrate a norma del presente regolamento, la denominazione legale del rum può essere completata dagli elementi seguenti:
- i) il termine «traditionnel» o «tradicional», a condizione che il rum in questione:
- sia stato ottenuto mediante distillazione a meno di 90 % vol., previa fermentazione alcolica di prodotti alcoligeni originari esclusivamente dal luogo di produzione considerato, e
 - abbia un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcole a 100 % vol., e
 - non sia edulcorato;
- ii) il termine «agricolo», a condizione che il rum conforme ai requisiti di cui al punto i) sia stato ottenuto esclusivamente mediante distillazione, previa fermentazione alcolica di succo di canna da zucchero. Il termine «agricolo» può essere utilizzato solo nel caso di un'indicazione geografica di un dipartimento francese d'oltremare o della regione autonoma di Madera.

La presente lettera g) lascia impregiudicato l'impiego dei termini «agricolo», «traditionnel» o «tradicional» utilizzati in relazione a qualsiasi prodotto non contemplato da questa categoria, in conformità dei criteri specifici che li disciplinano.

2. Whisky o whiskey

- a) Il whisky o whiskey è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente al termine di tutte le operazioni seguenti:
- i) distillazione di un mosto di cereali maltati, con o senza chicchi interi di cereali non sottoposti a maltaggio, che è stato:
- saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri enzimi naturali,
 - fermentato per azione di lieviti;
- ii) ogni singola distillazione è effettuata a meno di 94,8 % vol., cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime utilizzate;
- iii) invecchiamento del distillato finale per almeno tre anni in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 l. Il distillato finale, al quale possono essere aggiunti soltanto acqua e caramello semplice (per la colorazione), conserva il colore, l'aroma e il gusto derivanti dal processo di elaborazione di cui ai punti i), ii) e iii).
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del whisky o whiskey è di 40 % vol.;
- c) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
- d) Il whisky o whiskey non può essere edulcorato, neppure per arrotondarne il sapore, né aromatizzato e non può contenere additivi diversi dal caramello semplice (E 150a) usato per adeguare il colore.
- e) La denominazione legale di «whisky» o «whiskey» può essere completata con il termine «single malt» solo se la bevanda è stata distillata esclusivamente da orzo trasformato in malto in un'unica distilleria.

3. Acquavite di cereali

- a) L'acquavite di cereali è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di mosto fermentato di cereali a chicchi interi e presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.
- b) Ad eccezione del «Korn», il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di cereali è di 35 % vol.
- c) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
- d) L'acquavite di cereali non è aromatizzata.
- e) L'acquavite di cereali può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
- f) L'acquavite di cereali può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 10 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.
- g) Per poter recare la denominazione legale «brandy di cereali» l'acquavite di cereali deve essere prodotta mediante distillazione a meno di 95 % vol. di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi che presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.
- h) Per la denominazione legale «acquavite di cereali» o «brandy di cereali», il termine «cereali» può essere sostituito con la denominazione del cereale utilizzato esclusivamente nella produzione della bevanda spiritosa.

4. Acquavite di vino

- a) L'acquavite di vino è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:
- i) è ottenuta esclusivamente dalla distillazione di vino, di vino alcolizzato o di un distillato di vino distillato a meno di 86 % vol.;
 - ii) presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol; iii) presenta un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di vino è di 37,5 % vol.
- c) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
- d) L'acquavite di vino non è aromatizzata. Ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali.
- e) L'acquavite di vino può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
- f) L'acquavite di vino può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.
- g) Se sottoposta a invecchiamento, l'acquavite di vino può continuare ad essere commercializzata come «acquavite di vino» purché il periodo di invecchiamento sia uguale o superiore a quello stabilito per la bevanda spiritosa della categoria 5.
- h) Il presente regolamento non pregiudica l'uso del termine «Branntwein» in combinazione con il termine «essig» nella presentazione e nell'etichettatura dell'aceto.

5. Brandy o Weinbrand

- a) Il brandy o Weinbrand è la bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:
- i) è ottenuta da acquaviti di vino con possibile aggiunta di distillato di vino a condizione che tale distillato sia stato distillato a meno di 94,8 % vol. e non superi il limite massimo di 50 % del tenore alcolico del prodotto finito;
 - ii) è invecchiata per almeno:
 - un anno in recipienti di quercia con una capacità pari ad almeno 1 000 l ciascuno; o
 - sei mesi in recipienti di quercia con una capacità inferiore a 1 000 l ciascuno;
 - iii) presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol., provenienti esclusivamente dalla distillazione delle materie prime utilizzate;
 - iv) presenta un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del brandy o Weinbrand è di 36 % vol.
- c) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
- d) Il brandy o Weinbrand non è aromatizzato. Ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali.
- e) Il brandy o Weinbrand può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
- f) Il brandy o Weinbrand può essere edulcorato per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 35 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

6. Acquavite di vinaccia o marc

- a) L'acquavite di vinaccia o marc è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:
- i) è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
 - ogni singola distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.,
 - la prima distillazione è effettuata in presenza delle vinacce;
 - ii) alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate;
 - iii) la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito;
 - iv) ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di vinaccia o marc è di 37,5 % vol.
- c) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
- d) L'acquavite di vinaccia o marc non è aromatizzata. Ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali.
- e) L'acquavite di vinaccia o marc può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
- f) L'acquavite di vinaccia o marc può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

7. Acquavite di residui di frutta

- a) L'acquavite di residui di frutta è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:
- i) è prodotta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione di residui di frutta diversi dalla vinaccia e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
 - ogni singola distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.,
 - la prima distillazione è effettuata in presenza di residui di frutta;
 - ii) ha un tenore minimo di sostanze volatili di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

- iii) ha un tenore massimo di metanolo di 1 500 g/hl di alcole a 100 % vol.;
- iv) ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso dell'acquavite di residui di frutta con nocciolo. 17.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130/33 b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di residui di frutta è di 37,5 % vol.

b) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d) L'acquavite di residui di frutta non è aromatizzata.

e) L'acquavite di residui di frutta può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f) L'acquavite di residui di frutta può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

g) La denominazione legale è «acquavite di residui di» seguita dal nome del frutto utilizzato. In caso di utilizzazione di residui di vari tipi di frutta, la denominazione legale è «acquavite di residui di frutta» e può essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

8. Acquavite di uve secche o raisin brandy

a) L'acquavite di uve secche o raisin brandy è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione del prodotto risultante dalla fermentazione alcolica dell'estratto di uve secche dei vitigni «nero di Corinto» o «moscato di Alessandria», distillato a meno di 94,5 % vol., cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto provenienti dalla materia prima utilizzata.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di uve secche o raisin brandy è di 37,5 % vol.

c) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d) L'acquavite di uve secche o raisin brandy non è aromatizzata.

e) L'acquavite di uve secche o raisin brandy può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f) L'acquavite di uve secche o raisin brandy può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

9. Acquavite di frutta

a) L'acquavite di frutta è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:

i) è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione, con o senza nocciolo, di un frutto polposo e fresco, ivi comprese le banane, o di un mosto di tale frutto, bacche o ortaggi;

ii) ogni singola distillazione è effettuata a meno di 86 % vol. cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti da materie prime distillate;

iii) presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iv) ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso delle acquaviti di frutta con nocciolo.

b) L'acquavite di frutta ha un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol., salvo:

i) nel caso di acquavite di frutta prodotta dai frutti e dalle bacche elencate di seguito, e in cui il tenore massimo di metanolo è di 1 200 g/hl di alcole a 100 % vol.:

— mele (*Malus domestica* Borkh.),

— albicocche (*Prunus armeniaca* L.),

— prugne (*Prunus domestica* L.),

— prugne (quetsche) (*Prunus domestica* L.),

— prugne mirabelle [*Prunus domestica* L. subsp. *syriaca* (Borkh.) Janch. ex Mansf.],

— pesche (*Prunus persica* L. Batsch),

— pere (*Pyrus communis* L.), eccetto le pere Williams (*Pyrus communis* L. cv «Williams»),

— more (*Rubus sect. Rubus*),

— lamponi (*Rubus idaeus* L.).

ii) Nel caso di acquavite di frutta prodotta dai frutti e dalle bacche elencate di seguito, e in cui il tenore massimo di metanolo è di 1 350 g/hl di alcole a 100 % vol.:

— mele cotogne (*Cydonia oblonga* Mill.),

— bacche di ginepro (*Juniperus communis* L. o *Juniperus oxicedrus* L.),

— pere Williams (*Pyrus communis* L. cv «Williams»),

— ribes neri (*Ribes nigrum* L.),

— ribes (*Ribes rubrum* L.), — rosa canina (*Rosa canina* L.),

— bacche di sambuco (*Sambucus nigra* L.),

— frutti del sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia* L.),

— sorbole (*Sorbus domestica* L.),

— frutti del sorbo ciavardello (*Sorbus torminalis* (L.) Crantz).

c) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di frutta è di 37,5 % vol.

d) L'acquavite di frutta non è colorata.

- e) Ferma restando la lettera d) della presente categoria e in deroga all'allegato II, parte E, categoria alimentare 14.2.6 del regolamento (CE) n. 1333/2008, è consentita l'aggiunta di caramello per adeguare il colore delle acquavite di frutta sottoposte a invecchiamento per almeno un anno a contatto con il legno.
- f) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
- g) L'acquavite di frutta non è aromatizzata.
- h) L'acquavite di frutta può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 18 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.
- i) La denominazione legale dell'acquavite di frutta è «acquavite di» completata dal nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio. Nel caso delle lingue bulgara, ceca, greca, croata, polacca, rumena, slovacca e slovena tale denominazione legale può essere espressa con il nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio completato da un suffisso.

In alternativa:

- i) la denominazione legale di cui al primo comma può essere «wasser», utilizzata congiuntamente al nome del frutto; o ii) nei casi di seguito è possibile utilizzare le denominazioni legali seguenti:
 - «kirsch» per l'acquavite di ciliegie (*Prunus avium* (L.) L.),
 - «prugne», «quetsche» o «slivovitz» per l'acquavite di prugne (*Prunus domestica* L.),
 - «mirabelle» per l'acquavite di mirabelle (*Prunus domestica* L. subsp. *syriaca* (Borkh.) Janch. ex Mansf.),
 - «corbezzole» per l'acquavite di corbezzole (*Arbutus unedo* L.),
 - «Golden Delicious» per l'acquavite di mele (*Malus domestica* var. «Golden Delicious»),
 - «Obstler» per un'acquavite di frutta prodotta da frutta, con o senza bacche, a condizione che almeno l'85 % del mosto sia ottenuto da diverse varietà di mele, pere o entrambe. La denominazione «Williams» o «williams» può essere utilizzata solo ai fini dell'immissione in commercio dell'acquavite di pere ottenuta unicamente da pere della varietà Williams. Se vi fosse il rischio per il consumatore finale di non capire facilmente una di tali denominazioni legali che non contengono la dicitura «acquavite di» di cui alla presente lettera h), la designazione, la presentazione e l'etichettatura recano il termine «acquavite di», eventualmente completato da una spiegazione.
- j) Qualora siano distillati insieme due o più tipi di frutti, bacche o ortaggi, il prodotto è immesso in commercio con la denominazione legale:
 - «acquavite di frutta» per le bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione di frutta o bacche o entrambe; o
 - «acquavite di ortaggi» per le bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione di ortaggi; o
 - «acquavite di frutta e di ortaggi» per le bevande spiritose prodotte mediante distillazione di una combinazione di frutti, bacche e ortaggi. Detta denominazione legale può essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, bacca o ortaggio secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

10. Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

- a) L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere e l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere sono bevande spiritose che soddisfano i requisiti seguenti:
 - i) sono ottenute esclusivamente mediante distillazione a meno di 86 % vol., di sidro di mele e di sidro di pere, cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dai frutti;
 - ii) presentano un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;
 - iii) presentano un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di sidro di mele, dell'acquavite di sidro di pere e dell'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere è di 37,5 % vol.
- c) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
- d) L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere non è aromatizzata. Ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali.
- e) L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
- f) L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 15 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.
- g) La denominazione legale è:
 - «acquavite di sidro di mele» per le bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione di sidro di mele;
 - «acquavite di sidro di pere» per le bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione di sidro di pere; o

- «acquavite di sidro di mele e di sidro di pere» per le bevande spiritose prodotte mediante distillazione di sidro di mele e di sidro di pere.

11. Acquavite di miele

- a) L'acquavite di miele è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:
 - i) è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione della soluzione di miele;
 - ii) è distillata a meno di 86 % vol. cosicché il prodotto della distillazione presenti le caratteristiche organolettiche provenienti dalla materia prima utilizzata.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di miele è di 35 % vol.
- c) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
- d) L'acquavite di miele non è aromatizzata.
- e) L'acquavite di miele può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
- f) L'acquavite di miele può essere edulcorata soltanto con miele per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di miele per litro, espressi in zucchero invertito.

12. Hefebrand o acquavite di fecce

- a) L'Hefebrand o acquavite di fecce è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione a meno di 86 % vol. di fecce di vino, di fecce di birra o di fecce di frutti fermentati.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'Hefebrand o acquavite di fecce è di 38 % vol.
- c) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
- d) L'Hefebrand o acquavite di fecce non è aromatizzata.
- e) L'Hefebrand o acquavite di fecce può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
- f) L'Hefebrand o acquavite di fecce può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito. g) La denominazione legale «Hefebrand» o «acquavite di fecce» è completata dal nome della materia prima utilizzata.

13. Acquavite di birra

- a) L'acquavite di birra è la bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante distillazione diretta a pressione normale di birra fresca e ha un titolo alcolometrico volumico inferiore a 86 % vol., cosicché il distillato ottenuto presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla birra.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di birra è di 38 % vol.
- c) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
- d) L'acquavite di birra non è aromatizzata.
- e) L'acquavite di birra può contenere caramello aggiunto solo per adattare il colore.
- f) L'acquavite di birra può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

14. Topinambur o acquavite di elianto

- a) Il topinambur o acquavite di elianto è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di 86 % vol. di tuberi di topinambur (*Helianthus tuberosus* L.).
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del topinambur o acquavite di elianto è di 38 % vol.
- c) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
- d) Il topinambur o acquavite di elianto non è aromatizzato.
- e) Il topinambur o acquavite di elianto può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
- f) Il topinambur o acquavite di elianto può essere edulcorato per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

15. Vodka

- a) La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta da alcole etilico di origine agricola, ricavato per fermentazione, in presenza di lieviti, di:
 - patate, cereali o entrambi, o
 - altre materie prime agricole, per distillazione onde attenuare selettivamente le caratteristiche organolettiche delle materie prime impiegate e dei sottoprodotti della fermentazione. Ciò può essere seguito da una distillazione aggiuntiva o da un trattamento con coadiuvanti tecnologici adatti, come il carbone attivo, o da entrambi i procedimenti, onde conferire al prodotto caratteristiche organolettiche particolari. I valori massimi dell'impurezza per l'alcole etilico di origine agricola utilizzato per produrre la vodka sono conformi a quelli stabiliti all'articolo 5, lettera d), ad eccezione del contenuto di metanolo che non supera 10 g/hl di alcole a 100 % vol.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo della vodka è di 37,5 % vol.
- c) Gli unici aromi che possono essere aggiunti sono le sostanze aromatizzanti naturali o le preparazioni aromatiche presenti nel distillato ottenuto dalle materie prime fermentate. Possono essere inoltre conferite al prodotto caratteristiche organolettiche particolari, ma non un gusto predominante.

- d) La vodka non è colorata.
- e) La vodka può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 8 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.
- f) La designazione, la presentazione o l'etichettatura della vodka non prodotta esclusivamente da patate o cereali, o da entrambi, recano in maniera visibile la menzione «distillata da ...», accompagnata dal nome delle materie prime utilizzate per produrre l'alcole etilico di origine agricola. Tale menzione figura nello stesso campo visivo della denominazione legale.
- g) La denominazione legale «vodka» può essere utilizzata in tutti gli Stati membri.

16. Acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e distillazione

- a) L'acquavite (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:
 - i) è stata prodotta mediante:
 - macerazione di frutti, bacche o frutta a guscio elencati al punto
 - ii), parzialmente fermentati o non fermentati, addizionata eventualmente di un massimo di 20 litri di alcole etilico di origine agricola o acquavite o distillato proveniente dallo stesso frutto, bacca o frutto a guscio, o una combinazione di tali prodotti per 100 kg di frutta, bacche o frutta a guscio fermentate,
 - seguita da distillazione; ogni singola distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.; ii) è prodotta dai frutti, dalle bacche o dalla frutta a guscio seguenti:
 - aronia (*Aronia Medik. nom cons.*),
 - aronia nera [*Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott*],
 - castagne (*Castanea sativa Mill.*),
 - agrumi (*Citrus spp.*),
 - nocciole (*Corylus avellana L.*),
 - bacche di empetro nero (*Empetrum nigrum L.*),
 - fragole (*Fragaria spp.*),
 - bacche di olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides L.*),
 - bacche di agrifoglio (*Ilex aquifolium e Ilex cassine L.*),
 - corniole (*Cornus mas*), — noci (*Juglans regia L.*),
 - banane (*Musa spp.*),
 - mirto (*Myrtus communis L.*),
 - fichi d'india [*Opuntia ficus-indica (L.) Mill.*],
 - frutti della passione (*Passiflora edulis Sims*),
 - frutti del ciliegio pado (*Prunus padus L.*),
 - prugnone (*Prunus spinosa L.*),
 - ribes neri (*Ribes nigrum L.*),
 - ribes bianchi (*Ribes niveum Lindl.*),
 - ribes (*Ribes rubrum L.*),
 - uva spina (*Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia*),
 - rosa canina (*Rosa canina L.*),
 - more artiche (*Rubus arcticus L.*),
 - frutti del rovo camemoro (*Rubus chamaemorus L.*),
 - more (*Rubus sect. Rubus*),
 - lamponi (*Rubus idaeus L.*),
 - bacche di sambuco (*Sambucus nigra L.*),
 - frutti del sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia L.*),
 - sorbole (*Sorbus domestica L.*),
 - frutti del sorbo ciavardello [*Sorbus torminalis (L.) Crantz*],
 - frutti della spondias dorata (*Spondias dulcis Parkinson*),
 - frutti della spondias rossa (*Spondias mombin L.*),
 - mirtilli giganti (*Vaccinium corymbosum L.*),
 - mortelle di palude selvatiche (*Vaccinium oxycoccos L.*),
 - mirtilli (*Vaccinium myrtillus L.*),
 - mirtilli rossi (*Vaccinium vitis-idaea L.*).
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e distillazione è di 37,5 % vol.
- c) L'acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio), ottenuta dalla macerazione e distillazione, non è aromatizzata.

- d) L'acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio), ottenuta dalla macerazione e distillazione, non è colorata.
- e) Ferma restando la lettera d) e in deroga all'allegato II, tabella II, parte E, categoria alimentare 14.2.6, del regolamento (CE) n. 1333/2008, è consentita l'aggiunta di caramello per adeguare il colore dell'acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio), ottenuta dalla macerazione e distillazione, sottoposta a invecchiamento per almeno un anno a contatto con il legno.
- f) L'acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio), ottenuta dalla macerazione e distillazione, può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 18 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.
- g) Per quanto riguarda la designazione, la presentazione e l'etichettatura dell'acquavite (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e distillazione, la dicitura «ottenuta dalla macerazione e distillazione» deve figurare nella descrizione, nella presentazione o nell'etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per la dicitura «acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio)» e presenti nello stesso campo visivo e sulle bottiglie essa deve essere indicata sull'etichetta frontale.

17. Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima impiegata)

- a) Il Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima impiegata) è la bevanda spiritosa prodotta mediante macerazione di frutti e di bacche non fermentati di cui alla categoria 16, lettera a), punto ii), o di ortaggi, frutta a guscio, altre materie vegetali, quali erbe o petali di rosa, o funghi, in alcole etilico di origine agricola, seguita da una distillazione a meno di 86 % vol.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima utilizzata) è di 37,5 % vol.
- c) Il Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima utilizzata) non è aromatizzato.
- d) Il Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima utilizzata) non è colorato.
- e) Il Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima utilizzata) può essere edulcorato per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 10 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.
- f) Il termine «-geist», preceduto da un termine che non sia il nome di un frutto, di una pianta o di altra materia prima, può integrare la denominazione legale di altre bevande spiritose e bevande alcoliche, a condizione che tale uso non induca in errore il consumatore.

18. Genziana

- a) La genziana è la bevanda spiritosa proveniente da un distillato di genziana ottenuto da radici di genziana fermentate, con o senza aggiunta di alcole etilico di origine agricola.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo della genziana è di 37,5 % vol.
- c) La genziana non è aromatizzata.

19. Bevanda spiritosa al ginepro

- a) La bevanda spiritosa al ginepro è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o acquavite di cereali o distillato di cereali o una combinazione di tali prodotti con bacche di ginepro (*Juniperus communis* L. o *Juniperus oxicedris* L.).
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose al ginepro è di 30 % vol.
- c) Possono essere impiegate come complemento alle bacche di ginepro altre sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, piante con proprietà aromatizzanti o parti di esse o una combinazione di questi elementi, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, sebbene talvolta attenuate.
- d) La bevanda spiritosa al ginepro può recare la denominazione legale «Wacholder» o «genebra».

20. Gin

- a) Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (*Juniperus communis* L.) di alcole etilico di origine agricola.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin è di 37,5 % vol.
- c) Nella produzione del gin possono essere impiegate soltanto sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche, in modo che il gusto di ginepro sia predominante.
- d) Il termine «gin» può essere completato dal termine «dry» se la bevanda spiritosa non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito.

21. Gin distillato

- a) Il gin distillato è:
 - i) la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta esclusivamente mediante distillazione di alcole etilico di origine agricola con un titolo alcolometrico iniziale di almeno 96 % vol., in presenza di bacche di ginepro (*Juniperus communis* L.) e di altri prodotti vegetali naturali, a condizione che il gusto di ginepro sia predominante; oppure

- ii) la combinazione del prodotto di tale distillazione con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico.

Per l'aromatizzazione del gin distillato possono essere impiegate anche sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche come indicato alla categoria 20, lettera c).

- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin distillato è di 37,5 % vol.
- c) Il gin prodotto unicamente aggiungendo essenze o aromi all'alcole etilico di origine agricola non è gin distillato.
- d) Il termine «gin distillato» può includere o essere completato dal termine «dry» se la bevanda spiritosa non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito.

22. London gin

- a) Il London gin è un gin distillato che soddisfa i seguenti requisiti:
 - i) è prodotto esclusivamente da alcole etilico di origine agricola, con un tenore massimo di metanolo di 5 g/hl di alcole al 100 % vol., il cui aroma è dovuto esclusivamente alla distillazione di alcole etilico di origine agricola, in presenza di tutti i materiali vegetali naturali impiegati;
 - ii) ha un titolo alcolometrico pari o superiore a 70 % vol.;
qualsiasi altro alcole etilico di origine agricola aggiunto soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, ma con un tenore massimo di metanolo non superiore a 5 g/hl di alcole al 100 % vol.;
 - iv) non contiene coloranti;
 - iv) non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito;
 - v) vi) non contiene alcun altro ingrediente oltre a quelli di cui ai punti i), iii) e v) e acqua.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del London gin è di 37,5 % vol.
- c) Il termine London gin può includere o essere completato dal termine «dry».

23. Bevanda spiritosa al carvi o Kümmel

- a) La bevanda spiritosa al carvi o Kümmel è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con carvi (*Carum carvi* L.).
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo della bevanda spiritosa al carvi o Kümmel è di 30 % vol.
- c) Possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche o entrambe, ma il gusto del carvi deve essere predominante.

24. Akvavit o aquavit

- a) L'akvavit o aquavit è la bevanda spiritosa aromatizzata con carvi o semi di aneto o entrambi, prodotta utilizzando alcole etilico di origine agricola, aromatizzata con un distillato di erbe o di spezie.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'akvavit o aquavit è di 37,5 % vol.
- c) Possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche naturali o entrambe, ma il gusto di queste bevande è attribuibile in gran parte a distillati di semi di carvi (*Carum carvi* L.) o di semi di aneto (*Anethum graveolens* L.), mentre è vietato l'impiego di oli essenziali.
- d) Le sostanze amare non dominano nettamente il gusto; il tenore di estratto secco non può superare 1,5 g/100 ml.

25. Bevanda spiritosa all'anice

- a) La bevanda spiritosa all'anice è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con estratti naturali di anice stellato (*Illicium verum* Hook f.), di anice verde (*Pimpinella anisum* L.), di finocchio (*Foeniculum vulgare* Mill.) o di qualsiasi altra pianta che contenga lo stesso costituente aromatico principale, usando uno dei seguenti procedimenti o una loro combinazione:
 - i) macerazione, distillazione o entrambe;
 - ii) distillazione dell'alcole in presenza dei semi o di altre parti delle piante suddette;
 - iii) aggiunta di estratti naturali distillati di piante aromatizzate all'anice.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo della bevanda spiritose all'anice è di 15 % vol.
- c) Una bevanda spiritosa all'anice può essere aromatizzata solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.
- d) Possono essere impiegati come complemento altri estratti vegetali naturali o semi aromatici, ma il gusto di anice deve essere predominante.

26. Pastis

- a) Il pastis è la bevanda spiritosa aromatizzata all'anice che contiene anche estratti naturali della radice di liquirizia (*Glycyrrhiza* spp.), il che comporta la presenza di sostanze coloranti dette «calconi», nonché la presenza di acido glicirricico, i cui tenori minimo e massimo devono essere rispettivamente di 0,05 e 0,5 grammi per litro.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del pastis è di 40 % vol.
- c) Il pastis può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

d) Il pastis deve presentare un tenore di edulcoranti inferiore a 100 grammi per litro, espresso in zucchero invertito, e avere un tenore minimo e massimo di anetolo pari rispettivamente a 1,5 e 2 grammi per litro.

27. Pastis de Marseille

- a) Il pastis de Marseille è un pastis con un gusto pronunciato di anice e un tenore di anetolo compreso tra 1,9 e 2,1 grammi per litro.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del pastis de Marseille è di 45 % vol.
- c) Il pastis de Marseille può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

28. Anis o janeževc

- a) L'anis o janeževc è la bevanda spiritosa aromatizzata all'anice il cui aroma caratteristico proviene esclusivamente dall'anice verde (*Pimpinella anisum* L.), dall'anice stellato (*Illicium verum* Hook f.) o dal finocchio (*Foeniculum vulgare* Mill.) o da una loro combinazione.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'anis o janeževc è di 35 % vol.
- c) L'anis o janeževc può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

29. Anis distillato

- a) L'anis distillato è un anis che contiene alcole distillato in presenza dei semi di cui alla categoria 28, lettera a) e, in caso di indicazione geografica, semi di lentisco e altri semi, piante e frutti aromatici, sempreché la proporzione minima dell'alcole distillato sia pari al 20 % del titolo alcolometrico dell'anis distillato.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'anis distillato è di 35 % vol.
- c) L'anis distillato può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

30. Bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter

- a) La bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter è una bevanda spiritosa dal gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o entrambi, con sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche o entrambe.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo di una bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter è di 15 % vol.
- c) Fatto salvo l'utilizzo di tali termini nella presentazione e nell'etichettatura di prodotti alimentari diversi dalle bevande spiritose, una bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter può essere immesse sul mercato anche con la dicitura «amaro» o «bitter» associata o meno a un altro termine. d) In deroga alla lettera c), il termine «amaro» o «bitter» può essere utilizzato nella descrizione, nella presentazione e nell'etichettatura di liquori di gusto amaro.

31. Vodka aromatizzata

- a) La vodka aromatizzata è vodka cui è stato conferito un gusto predominante diverso da quello delle materie prime utilizzate per produrre la vodka.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo della vodka aromatizzata è di 37,5 % vol.
- c) La vodka aromatizzata può essere edulcorata, assemblata, aromatizzata, invecchiata o colorata.
- d) Se la vodka aromatizzata è edulcorata, il prodotto finale presenta un tenore di edulcoranti inferiore a 100 grammi per litro, espresso in zucchero invertito.
- e) La denominazione legale della vodka aromatizzata può essere anche la denominazione formata da qualsiasi aroma predominante combinata con il termine «vodka». In tutte le lingue ufficiali dell'Unione il termine «vodka» può essere sostituito da «vodka».

32. Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugne o pacharán

- a) La bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugne o pacharán è una bevanda spiritosa avente un gusto predominante di prugne e prodotta mediante macerazione di prugne (*Prunus spinosa*) nell'alcole etilico di origine agricola, con l'aggiunta di estratti naturali di anice o distillati di anice o entrambi;
- b) il titolo alcolometrico minimo di una bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugne o pacharán è di 25 % vol.;
- c) per la produzione di una bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugne o pacharán è utilizzato un quantitativo minimo di 125 grammi di prugne per litro di prodotto finale;
- d) una bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugne o pacharán ha un tenore di edulcoranti, espresso in zucchero invertito, pari a 80-250 grammi per litro di prodotto finale;
- e) le caratteristiche organolettiche e il colore e gusto di una bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugne o pacharán sono conferiti esclusivamente dal frutto impiegato e dall'anice.
- f) Il termine «pacharán» può essere utilizzato quale denominazione legale solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta al di fuori della Spagna, il termine «pacharán» può essere utilizzato esclusivamente a complemento della denominazione legale «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugne», a condizione di essere accompagnato dalla menzione: «prodotta in...», seguita dal nome dello Stato membro o paese terzo di produzione.

33. Liquore

- a) Il liquore è la bevanda spiritosa:
- i) avente un tenore minimo di edulcoranti, espresso in zucchero invertito, di:
 - 70 grammi per litro per i liquori di ciliegia o di ciliegia acida il cui alcole etilico è costituito esclusivamente da acquavite di ciliegie o di ciliegie acide,
 - 80 grammi per litro per i liquori aromatizzati esclusivamente alla genziana o a piante simili o all'assenzio,
 - 100 grammi per litro in tutti gli altri casi;
 - ii) ottenuta con alcole etilico di origine agricola o un distillato di origine agricola o una o più bevande spiritose o una combinazione di tali prodotti, edulcorata ed addizionata di uno o più aromi, prodotti di origine agricola o prodotti alimentari.
- a) Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore è di 15 % vol.
- b) c) Nella produzione del liquore possono essere utilizzate sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche. Tuttavia, i seguenti liquori possono essere aromatizzati solo con alimenti aromatizzanti, preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali:
- i) liquori di frutta:
 - ananas (*Ananas*),
 - agrumi (*Citrus L.*),
 - bacche di olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides L.*),
 - gelsi (*Morus alba*, *Morus rubra*),
 - ciliege acide (*Prunus cerasus*),
 - ciliege (*Prunus avium*),
 - ribes neri (*Ribes nigrum L.*),
 - more artiche (*Rubus arcticus L.*),
 - frutti del rovo camemoro (*Rubus chamaemorus L.*),
 - lamponi (*Rubus idaeus L.*),
 - mortelle di palude selvatiche (*Vaccinium oxycoccos L.*),
 - mirtilli (*Vaccinium myrtillus L.*),
 - mirtilli rossi (*Vaccinium vitis-idaea L.*);
 - ii) liquori di piante:
 - genepi (*Artemisia genepi*),
 - genziana (*Gentiana L.*),
 - menta (*Mentha L.*),
 - anice (*Pimpinella anisum L.*).
- c) La denominazione legale «liquore» può essere utilizzata in tutti gli Stati membri e:
- per i liquori prodotti dalla macerazione di ciliegie acide o ciliegie (*Prunus cerasus* o *Prunus avium*) in alcole etilico di origine agricola, può essere utilizzata la denominazione legale «Guignolet» o «češnjevec», con o senza il termine «liquore»;
 - per i liquori prodotti dalla macerazione di ciliegie acide (*Prunus cerasus*) in alcole etilico di origine agricola, può essere utilizzata la denominazione legale «Ginja» o «Ginjinha» o «višnjevec», con o senza il termine «liquore»;
 - per i liquori il cui tenore alcolico proviene esclusivamente dall'impiego di rum, può essere utilizzata la denominazione legale «Punch au rum», con o senza il termine «liquore»;
 - fatti salvi l'articolo 3, punto 2, l'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, per i liquori contenenti latte o prodotti lattiero-caseari, la denominazione legale «crema» può essere completata con il nome della materia prima impiegata per conferire al liquore il suo gusto predominante, con o senza il termine «liquore».
- d) Per tenere conto di metodi di produzione stabiliti, nella descrizione, nella presentazione e nell'etichettatura dei liquori prodotti nell'Unione, per i quali sia impiegato alcole etilico di origine agricola o distillato di origine agricola possono essere utilizzati i seguenti termini composti:
- prune brandy,
 - orange brandy,
 - apricot brandy,
 - cherry brandy,
 - solbaerrom o rum di ribes neri. Per quanto riguarda la descrizione, la presentazione e l'etichettatura dei liquori di cui alla presente lettera, il termine composto è indicato sulla stessa riga, in caratteri di tipo, dimensione e colore uniformi e il termine «liquore» figura immediatamente accanto in caratteri di dimensioni non inferiori a quelle del termine composto. Inoltre, se l'alcole di questi liquori non proviene

dalla bevanda spiritosa indicata, sull'etichetta figura l'origine dell'alcole utilizzato, nello stesso campo visivo del termine composto e del termine «liquore».

Tale riferimento è espresso con l'indicazione del tipo di alcole agricolo utilizzato oppure con l'indicazione «alcole agricolo» preceduta dai termini «fabbricato a partire da ...» o «elaborato con ...» o «a base di ...». f) Fatti salvi gli articoli 11 e 12 e l'articolo 13, paragrafo 4, la denominazione legale «liquore» può essere completata dal nome di un aroma o di un prodotto alimentare che conferisce il gusto predominante alla bevanda spiritosa, a condizione che il gusto sia conferito alla bevanda spiritosa da alimenti aromatizzanti, preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali ottenute dalla materia prima indicata nel nome dell'aroma o del prodotto alimentare, completato ove necessario da sostanze aromatizzanti al fine di rafforzare il gusto di detta materia prima.

34. Crema di (completata dal nome del frutto o di altra materia prima utilizzata)

- a) La Crema di (completata dal nome di un frutto o di altra materia prima utilizzata) è un liquore avente un tenore minimo di edulcoranti di 250 grammi per litro espresso in zucchero invertito.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo della crema di (completata dal nome del frutto o dell'altra materia prima utilizzata) è di 15 % vol.
- c) A questa bevanda spiritosa si applicano le norme enunciate alla categoria 33 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.
- d) Le materie prime utilizzate non comprendono i prodotti del latte.
- e) Il frutto o ogni altra materia prima utilizzato nella denominazione legale deve essere il frutto o la materia prima che conferisce a tale bevanda spiritosa il suo gusto predominante.
- f) La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».
- g) La denominazione legale «crème de cassis» può essere utilizzata solo per i liquori prodotti con ribes neri e aventi un tenore di edulcoranti superiore a 400 grammi per litro espresso in zucchero invertito.

35. Sloe Gin

- a) Lo sloe gin è il liquore ottenuto dalla macerazione di prugne nel gin, con eventuale aggiunta di succo di prugne.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dello sloe gin è di 25 % vol.
- c) Nella produzione dello sloe gin possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali. d) La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».

36. Sambuca

- a) La sambuca è un liquore incolore aromatizzato all'anice che soddisfa i requisiti seguenti:
 - i) contiene distillati di anice verde (*Pimpinella anisum* L.), di anice stellato (*Illicium verum* L.) o di altre erbe aromatiche;
 - ii) ha un tenore di edulcoranti non inferiore a 350 grammi per litro, espresso in zucchero invertito;
 - iii) presenta un tenore di anetolo naturale non inferiore a 1 grammo per litro e non superiore a 2 grammi per litro.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo della sambuca è di 38 % vol.
- c) Alla sambuca si applicano le norme enunciate alla categoria 33 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.
- d) La sambuca non è colorata.
- e) La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».

37. Maraschino, marrasquino o maraskino

- a) Il maraschino, marrasquino o maraskino è il liquore incolore che viene aromatizzato principalmente da un distillato di marasche o del prodotto della macerazione di ciliegie o di parte di tale frutto in alcole etilico di origine agricola o in un distillato di marasche, avente un tenore di edulcoranti non inferiore a 250 grammi per litro, espresso in zucchero invertito.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del maraschino, marrasquino o maraskino è di 24 % vol.
- c) Al maraschino, marrasquino o maraskino si applicano le norme enunciate alla categoria 33 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.
- d) Il maraschino, marrasquino o maraskino non è colorato.
- e) La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».

38. Nocino od orehovec

- a) Il nocino od orehovec è il liquore che viene aromatizzato principalmente mediante la macerazione, o la macerazione e la distillazione, di noci verdi intere (*Juglans regia* L.), avente un tenore di edulcoranti non inferiore a 100 grammi per litro, espresso in zucchero invertito.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del nocino od orehovec è di 30 % vol.
- c) Al nocino od orehovec si applicano le norme enunciate alla categoria 33 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d) La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».

39. Liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat

- a) Il liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat è il liquore, aromatizzato o no, prodotto a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o bevanda spiritosa, o una combinazione di tali prodotti, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d'uovo di qualità, albume e zucchero o miele, o entrambi. Il tenore minimo di zucchero o miele deve essere di 150 grammi per litro espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d'uovo puro deve essere di 140 grammi per litro di prodotto finale. Qualora siano utilizzate uova diverse dalle uova di gallina della specie *Gallus gallus*, ciò dovrebbe essere indicato sull'etichetta.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat è di 14 % vol. c) Nella produzione del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat possono essere utilizzati solo alimenti aromatizzanti, sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche. d) Nella produzione del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat possono essere utilizzati prodotti lattiero-caseari.

40. Liquore all'uovo

- a) Il liquore all'uovo è il liquore, aromatizzato o no, prodotto a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o bevanda spiritosa, o una combinazione di tali prodotti, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d'uovo di qualità, albume e zucchero o miele, o entrambi. Il tenore minimo di zucchero o miele deve essere di 150 grammi per litro espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d'uovo deve essere di 70 grammi per litro di prodotto finale.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore all'uovo è di 15 % vol.
- c) Nella produzione del liquore all'uovo possono essere utilizzati solo alimenti aromatizzanti, sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.
- d) Nella produzione del liquore all'uovo possono essere utilizzati prodotti lattiero-caseari.

41. Mistrà

- a) Il mistrà è la bevanda spiritosa incolore aromatizzata con anice o con anetolo naturale che soddisfa i requisiti seguenti:
- i) presenta un tenore di anetolo non inferiore a 1 grammo per litro e non superiore a 2 grammi per litro;
 - ii) può essere eventualmente addizionata di un distillato di erbe aromatiche;
 - iii) non è edulcorata.
- b) Il titolo alcolometrico volumico del mistrà è compreso tra un minimo di 40 % e un massimo di 47 % vol.
- c) Il mistrà può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali. d) Il mistrà non è colorato.

42. Väkevä glögi o spritglögg

- a) Il Väkevä glögi o spritglögg è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di vino o prodotti vitivinicoli e di alcole etilico di origine agricola con aromi naturali di chiodi di garofano o di cannella o di entrambi, usando uno dei procedimenti seguenti o una combinazione dei medesimi:
- i) macerazione o distillazione,
 - ii) distillazione dell'alcole in presenza di parti delle piante suddette, iii) aggiunta di sostanze aromatizzanti di chiodi di garofano o di cannella.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del Väkevä glögi o spritglögg è di 15 %.
- c) Il Väkevä glögi o spritglögg può essere aromatizzato solo con sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche o altri aromi ma l'aroma delle spezie menzionate alla lettera a) è predominante.
- d) Il contenuto di vino o di prodotti vitivinicoli non può superare il 50 % di prodotto finale.

43. Berenburg o Beerenburg

- a) Il Berenburg o Beerenburg è la bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:
- i) è ottenuta da alcole etilico di origine agricola;
 - ii) è ottenuta mediante macerazione di frutti o di piante o di parti di frutti o di piante;
 - iii) contiene come aroma specifico un distillato di radici di genziana (*Gentiana lutea* L.), di bacche di ginepro (*Juniperus communis* L.) e di foglie di alloro (*Laurus nobilis* L.);
 - iv) il suo colore può variare dal marrone chiaro al marrone scuro;
 - v) può essere edulcorata fino ad un massimo di 20 grammi per litro di prodotti edulcoranti, espresso in zucchero invertito.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del Berenburg o Beerenburg è di 30 % vol.
- c) Il Berenburg o Beerenburg può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

44. Nettare di miele o di idromele

- a) Il nettare di miele o di idromele è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di una miscela di soluzione di miele fermentata e distillato di miele o alcole etilico di origine agricola, che contiene almeno il 30 % vol. di soluzione di miele fermentata.

- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del nettare di miele o di idromele è di 22 %.
- c) Il nettare di miele o di idromele può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali, purché il gusto di miele sia predominante. d) Il nettare di miele o di idromele può essere edulcorato solo con miele.

Allegato II

Disposizioni specifiche relative talune bevande spiritose

1. Il Rum-Verschnitt è prodotto in Germania ed è ottenuto miscelando rum e alcole etilico di origine agricola, in modo tale che una proporzione minima del 5 % dell'alcole contenuto nel prodotto finale provenga dal rum. Il titolo alcolometrico volumico minimo del Rum-Verschnitt è di 37,5 %. Il termine Verschnitt figura nella descrizione, nella presentazione e nell'etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per il termine «Rum», sulla stessa riga di tale termine, e sulle bottiglie figura sull'etichetta frontale. La denominazione legale di questo prodotto è «bevanda spiritosa». In caso di immissione sul mercato Rum-Verschnitt al di fuori della Germania, la sua composizione alcolica è indicata sull'etichetta.
2. La slivovice è prodotta in Cechia ed è ottenuta aggiungendo al distillato di prugne, prima dell'ultima distillazione, alcole etilico di origine agricola in modo tale che il 70 % almeno dell'alcole contenuto nel prodotto finale provenga dal distillato di prugne. La denominazione legale di questo prodotto è «bevanda spiritosa». Il termine «slivovice» può essere aggiunto purché figurino nello stesso campo visivo sull'etichetta frontale. In caso di immissione sul mercato al di fuori della Cechia, la composizione alcolica del prodotto è indicata sull'etichetta. Questa disposizione non pregiudica l'uso delle denominazioni legali per le acquaviti di frutta di cui alla categoria 9 dell'allegato I.
3. Il Guignolet Kirsch è prodotto in Francia ed è ottenuto miscelando guignolet e kirsch, in modo tale che una proporzione minima del 3 % dell'alcole puro totale contenuto nel prodotto finale provenga dal Kirsch. Il termine «guignolet» figura nella descrizione, nella presentazione e nell'etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per il termine «kirsch», sulla stessa riga di tale termine, e sulle bottiglie figura sull'etichetta frontale. La denominazione legale di questo prodotto è «liquore». La sua composizione alcolica indica la percentuale in volume dell'alcole puro che guignolet e kirsch rappresentano nel volume totale di alcole puro del guignolet kirsch.

Allegato III

Sistema di invecchiamento dinamico o 'Criaderas', o 'Criaderas y Solera' o 'Solera y Criaderas

Il sistema di invecchiamento dinamico o «criaderas y solera» o «solera e criaderas» consiste nell'esecuzione di estrazioni periodiche di una porzione del brandy contenuto in ciascuno dei fusti e dei recipienti di rovere che costituiscono un livello di invecchiamento e nel corrispondente reinserimento del brandy estratto dal livello di invecchiamento precedente. Definizioni «Livelli di invecchiamento»: ciascun gruppo di fusti e recipienti di rovere con lo stesso livello di invecchiamento, attraverso cui passa il brandy nel processo di invecchiamento. Ciascun livello è denominato «criadera», ad eccezione dell'ultimo, che precede la spedizione del brandy, noto come «solera». «Estrazione»: volume parziale del brandy contenuto in ciascuno dei fusti e dei recipienti di rovere di un livello di invecchiamento, che viene estratto per essere incorporato nei fusti e nei recipienti di rovere del livello di invecchiamento successivo o, nel caso della solera, per essere spedito. «Reinserimento»: volume del brandy estratto dai fusti e recipienti di rovere di un determinato livello di invecchiamento, che viene incorporato e assemblato con il contenuto dei fusti e dei recipienti di rovere del livello di invecchiamento successivo. «Invecchiamento medio»: periodo di tempo che corrisponde alla rotazione della quantità totale di brandy sottoposta al processo di invecchiamento, calcolato dividendo il volume totale del brandy contenuto in tutti i livelli di invecchiamento per il volume delle estrazioni effettuate dall'ultimo livello (solera) nel corso di un anno. L'invecchiamento medio del brandy estratto dalla solera può essere calcolato applicando la seguente formula: $t = V_t/V_e$, in cui: — t è l'invecchiamento medio, espresso in anni; — V_t è il volume totale presente nel sistema di invecchiamento, espresso in litri di alcole puro; — V_e è il volume totale di prodotto estratto per essere spedito nel corso di un anno, espresso in litri di alcole puro. In caso di fusti e recipienti di rovere con capacità inferiore a 1 000 litri, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore a due volte il numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno sei mesi. In caso di fusti e recipienti di rovere con capacità uguale o superiore a 1 000 litri, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore al numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno un anno.

Allegati del regolamento 2021/1236:

- ALLEGATO I - DOCUMENTO UNICO [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]
- ALLEGATO II NOTIFICA DI OPPOSIZIONE [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]
- ALLEGATO III DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE MOTIVATA [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]
- ALLEGATO IV NOTIFICAZIONE DELLA CONCLUSIONE DELLE CONSULTAZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]
- ALLEGATO V DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA DELL'UNIONE DEL DISCIPLINARE [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]
- ALLEGATO VI COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA STANDARD [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]
- ALLEGATO VII COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA TEMPORANEA [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]
- ALLEGATO VIII RICHIESTA DI CANCELLAZIONE [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]
- ALLEGATO IX CERTIFICATO O ELENCO UFFICIALE DEI PRODUTTORI O TRASFORMATORI CHE RISPETTANO IL DISCIPLINARE DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA (IG) NEL SETTORE DELLE BEVANDE SPIRITOSE, A NORMA DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE)2021/1236DELLA COMMISSIONE (1)